



REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dalla Giunta del CONI del 23 settembre 2024 con delibera n.385/2024

REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato dalla Giunta CONI del 23 settembre 2024 con delibera n.385/ 2024

TITOLO I – LE ASSEMBLEE

CAPO I - NORME ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE AFFILIATE

Art.1 - Principi Generali

1. L'Assemblea Generale della Federazione Italiana Pallacanestro è l'organo centrale primario della Federazione.
2. La Federazione Italiana Pallacanestro prevede Assemblee di secondo grado formate da Delegati eletti in seno ai Collegi elettorali di categoria.
3. Partecipano all'Assemblea Generale i Delegati eletti in rappresentanza:
 - a) delle Affiliate partecipanti al Campionato professionistico;
 - b) delle Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici senior maschili;
 - c) delle Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali senior femminili;
 - d) delle Affiliate partecipanti ai Campionati regionali maschili e femminili;
 - e) degli atleti professionisti e dilettanti;
 - f) dei tecnici professionisti e dilettanti.
4. Nel presente Regolamento è prevista l'elezione dei Delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale e degli eventuali supplenti.

Art.2 – Definizione del numero dei Delegati nazionali

1. La Segreteria Generale, non appena accertato in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 commi 2 e 2bis dello Statuto federale, il numero dei voti spettanti alle Affiliate, invia, con apposito Comunicato Ufficiale, l'elenco con il numero dei voti spettanti a ciascuna Affiliata, ai Comitati Territoriali e alle Leghe riconosciute, con l'indicazione dei Delegati da eleggere in rappresentanza di ciascuna componente.
2. E' ammesso eventuale reclamo avverso l'elenco riportato nel Comunicato stesso che dovrà essere inviato dal candidato o dalla Affiliata proponente, nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta secondo le modalità e le procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI, indicate nell'articolo successivo.

Art.3 - Procedura di ricorso avverso la Tabella dei voti

1. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
2. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere

comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

4. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al comma 2.
5. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
6. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.4 - Determinazione del numero di Delegati (del. n.308/2020 C.F. 31/01/2020)

1. Per determinare il numero dei Delegati all'Assemblea Generale, si dovrà calcolare il voto di base di tutte le Affiliate che rispettano i requisiti previsti dall'art.21 commi 1 e 1bis dello Statuto federale, aggiungendo gli ulteriori voti come disposto dallo stesso art.21 dello Statuto federale.
2. Il numero dei Delegati da eleggere è in misura corrispondente ad un Delegato ogni 50 (cinquanta) voti spettanti.

Art.5 – Elettorato attivo

1. Tutte le Affiliate aventi diritto a voto partecipanti al Campionato professionistico costituiscono il Collegio elettorale del massimo Campionato nazionale ed al fine della votazione ciascuna Affiliata esprimerà i voti come specificato nel presente Regolamento.
2. Tutte le Affiliate aventi diritto a voto partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici senior maschili costituiscono il Collegio elettorale nazionale dilettantistico maschile ed al fine della votazione ciascuna Affiliata esprimerà i voti come specificato nel presente Regolamento.
3. Tutte le Affiliate aventi diritto a voto partecipanti ai Campionati nazionali senior femminili costituiscono il Collegio elettorale nazionale femminile ed al fine della votazione ciascuna Affiliata esprimerà i voti come specificato nel presente Regolamento.
4. Tutte le Affiliate aventi diritto a voto partecipanti ai Campionati regionali costituiscono il Collegio elettorale regionale ed al fine della votazione ciascuna Affiliata esprimerà i voti come specificato nel presente Regolamento.

Art.6 - Convocazione del Collegio elettorale delle Affiliate partecipanti al Campionato professionistico

1. La convocazione del Collegio elettorale dovrà essere inviata dal Presidente della Lega Basket di Serie A, o da chi ne fa le veci, d'intesa con la FIP, a tutte le Affiliate alla casella di posta elettronica federale, e per conoscenza alla FIP, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'elezione dei Delegati.
2. La convocazione dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, della sede della votazione, che potrà validamente tenersi anche in concomitanza con un'Assemblea Generale della Lega Basket Serie A, ed i nominativi della Commissione Verifica dei Poteri.
3. Unitamente all'avviso di convocazione, la Lega stessa trasmetterà, in allegato, l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare, il numero dei Delegati da eleggere, il modulo per la presentazione delle candidature per il Delegato e le modalità di delega alla votazione.

Art.7 – Convocazione del Collegio elettorale nazionale dilettantistico senior

1. La convocazione del Collegio elettorale nazionale dilettantistico maschile dovrà essere inviata dalla Segreteria Generale a tutte le Affiliate alla casella di posta elettronica federale, e per conoscenza alla Lega Nazionale Pallacanestro, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'elezione dei Delegati.
2. La convocazione del Collegio elettorale nazionale femminile dovrà essere inviata dalla Segreteria Generale a tutte le Affiliate alla casella di posta elettronica federale, e per conoscenza alla Lega Basket Femminile, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'elezione dei Delegati.
3. La convocazione dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, della sede della votazione, del numero dei Delegati da eleggere e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri.
4. Allegato all'avviso di convocazione, dovrà essere inviato l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare, il modulo per la presentazione delle candidature per il Delegato e le modalità di delega alla votazione.

Art.8 - Convocazione del Collegio elettorale delle Affiliate partecipanti ai Campionati regionali

1. Le votazioni per l'elezione dei Delegati delle Affiliate partecipanti ai Campionati regionali all'Assemblea Generale possono svolgersi in occasione dell'Assemblea Regionale.
2. Nell'eventualità in cui non sussistano le condizioni previste dallo Statuto per la costituzione del Comitato Regionale e la Regione abbia diritto ad 1 (un) Delegato all'Assemblea Generale, l'elezione avverrà nel corso di un'apposita riunione indetta dal Delegato Regionale fra tutte le Affiliate della Regione.
3. Il Presidente del Comitato Regionale dovrà provvedere, a mezzo casella di posta elettronica federale, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, a convocare il Collegio elettorale regionale per l'elezione dei Delegati. La convocazione dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, della sede della votazione, del numero dei Delegati da eleggere e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri.
4. Unitamente all'avviso di convocazione, il Comitato Regionale trasmetterà, in allegato, l'elenco definitivo degli aventi diritto a partecipare, il modulo per la presentazione delle candidature per il Delegato e le modalità di delega alla votazione.

Art.9 - Candidature

1. Per concorrere alla carica di Delegato deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
2. La candidatura alla carica di Delegato, per essere validamente proposta, deve essere presentata da almeno una Affiliata partecipante al Campionato di categoria.
3. Ogni Affiliata può presentare al massimo una proposta di candidatura.
4. Il candidato alla carica di Delegato può essere solo un dirigente facente parte del Consiglio Direttivo della Affiliata che costituisce il Collegio elettorale o, in caso di Affiliata che costituisce il Collegio elettorale amministrata da Amministratore Unico, il candidato può essere solo l'Amministratore Unico.
5. Ogni Affiliata può avere un unico Dirigente del proprio Consiglio Direttivo come candidato.
6. La candidatura deve essere presentata sui moduli inviati con l'avviso di convocazione e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Affiliata o Amministratore Unico, o dalla persona alla quale siano stati conferiti i poteri di rappresentanza e firma.
7. E' valida unicamente la candidatura pervenuta esclusivamente presso la Segreteria Generale entro e non oltre le ore 14:00 del decimo giorno precedente la data fissata per l'elezione.
8. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.
9. Il Comunicato Ufficiale contenente l'elenco delle candidature valide e non valide, dovrà essere reso noto dalla Segreteria Generale, inviato alle Affiliate, ai Comitati Territoriali e

alle Leghe riconosciute ed inserito sul sito federale, almeno sette giorni prima dell'elezione.

10. Entro i 2 (due) giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente l'elenco delle candidature, è possibile proporre ricorso da parte del candidato ovvero dal Procuratore federale avverso l'errata o la mancata accettazione della candidatura a mezzo posta elettronica certificata innanzi alla Corte federale d'Appello. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente e deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

La Corte federale d'Appello decide inappellabilmente in camera di consiglio entro 1 (uno) giorno dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni.

La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

In caso di accoglimento del ricorso la Segreteria Generale aggiornerà il Comunicato Ufficiale contenente l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Tutti i termini indicati ai commi che precedono sono perentori. La procedura ivi delineata deve essere rispettata a pena di inammissibilità del ricorso.

11. Nel caso in cui il numero di candidati alla carica di Delegato sia inferiore al numero dei Delegati che le Affiliate partecipanti al Collegio elettorale dovranno eleggere, le candidature potranno essere presentate direttamente in sede di votazione, al Presidente della Commissione Verifica dei Poteri, entro e non oltre l'orario di chiusura delle operazioni della Commissione stessa.

Art.10 - Rappresentanza e partecipazione al Collegio elettorale professionistico

(del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. L'Affiliata avente diritto al voto dovrà presentarsi presso il Collegio elettorale professionistico secondo le indicazioni ricevute nell'avviso di convocazione.
2. L'Affiliata che compone il Collegio elettorale può esercitare il diritto al voto, tramite il proprio Legale rappresentante o un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo munito di delega.

Art.11 – Rappresentanza e partecipazione al Collegio elettorale nazionale dilettantistico

(del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. L'Affiliata avente diritto al voto dovrà presentarsi presso il Collegio elettorale nazionale dilettantistico di competenza (maschile o femminile) secondo le indicazioni ricevute nell'avviso di convocazione.
2. L'Affiliata che compone il Collegio elettorale può esercitare il diritto al voto, tramite il proprio Legale rappresentante o un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo munito di delega.
3. Ogni Affiliata, oltre la propria, potrà rappresentare altre Affiliate, mediante delega scritta e firmata dal Legale rappresentante, o chi ne fa le veci.
4. Per il Collegio elettorale nazionale dilettantistico maschile e femminile è consentito il rilascio di deleghe solo tra Affiliate aventi diritto a voto e partecipanti allo stesso Campionato, nella misura stabilita dall'art. 23 dello Statuto federale.

Art.12 - Rappresentanza e partecipazione al Collegio elettorale regionale

1. L'Affiliata avente diritto al voto dovrà presentarsi presso il Collegio elettorale regionale secondo le indicazioni ricevute nell'avviso di convocazione.
2. L'Affiliata che compone il Collegio elettorale, per avere diritto a voto, dovrà essere rappresentata dal Legale rappresentante della Affiliata o in sua vece un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo dell'Affiliata.

3. Per il Collegio elettorale regionale è consentito il rilascio di deleghe solo tra Affiliate aventi diritto a voto e partecipanti solo ai Campionati regionali, nella misura di seguito riportata:
 - a) 1, oltre le 50 associazioni e Società votanti;
 - b) 2, oltre le 100 associazioni e Società votanti;
 - c) 3, oltre le 300 associazioni e Società votanti;
 - d) 4, oltre le 500 associazioni e Società votanti;
 - e) 5, oltre le 600 associazioni e Società votanti.

Art.13 - Svolgimento della votazione del Collegio elettorale professionistico

1. La Lega Basket di Serie A è delegata dalla FIP alla celebrazione della votazione per l'elezione dei Delegati.
2. La Presidenza relativa allo svolgimento della votazione del Collegio elettorale professionistico sarà affidata al Presidente della Lega stessa o a chi ne fa le veci.
3. La Commissione Verifica dei Poteri, ultimati i lavori, riferisce al Presidente della votazione, sulla consistenza del Collegio elettorale, con apposito verbale.
4. Il Presidente della votazione, constatato il numero delle Affiliate presenti o rappresentate per delega, aventi diritto a voto, sottopone all'approvazione del Collegio elettorale il verbale della Commissione Verifica dei Poteri, con proposte in ordine ad eventuali reclami o ricorsi.
5. Il Collegio elettorale del Campionato professionistico si riterrà regolarmente costituito se:
 1. in prima convocazione saranno presenti, anche per delega, e regolarmente ammesse, almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto a voto;
 2. in seconda convocazione saranno presenti, anche per delega, almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto a voto.
6. Il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto dovrà essere affidato alla Commissione Scrutinio.
7. Alle operazioni di voto ha diritto di partecipare, quale osservatore, un rappresentante della FIP.
8. Ogni Affiliata che costituisce il Collegio elettorale del Campionato professionistico, al fine della votazione dei Delegati all'Assemblea Generale, potrà esprimere un solo voto, corrispondente al voto di base.
9. La votazione avviene, sulla base delle candidature espresse, con voto espresso segretamente mediante pubblico scrutinio, su apposite schede elettorali, vidimate dagli scrutatori e distribuite a ciascun rappresentante della Affiliata, sulle quali, in sede di formulazione di voto, si potranno esprimere tante preferenze quanti sono i Delegati da eleggere.
10. E' nulla la scheda recante un numero maggiore di preferenze.
11. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati; in caso contrario, l'indicazione è invalida. Parimenti è invalido il voto dato a soggetti diversi dai candidati.
12. La Commissione Scrutinio procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, redigendo al termine delle operazioni la graduatoria dei candidati in ordine decrescente di numero dei voti validi ottenuti.
13. Al termine delle operazioni della Commissione Scrutinio, il Presidente della votazione ufficializza la graduatoria delle preferenze espresse, proclamando i Delegati eletti all'Assemblea Generale.
14. Risulteranno eletti i candidati primi in graduatoria, fino al raggiungimento del numero di Delegati da eleggere in conformità alle norme dello Statuto federale. In caso di parità di voti tra l'ultimo o gli ultimi dei candidati che risulterebbero eletti ed il primo od i primi dei non eletti, avrà la precedenza il più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
15. I candidati risultati non eletti, che abbiano comunque ottenuto almeno un voto valido, vengono inseriti in una apposita lista di riserva alla quale attingere, nell'ordine della

graduatoria per la sostituzione, in caso di decadenza, impedimento o dimissioni dei Delegati eletti nel corso del loro mandato.

16. La graduatoria così determinata dovrà essere anticipata via posta elettronica federale ed inviata alla Segreteria Generale entro i due giorni successivi la data della votazione e trasmessa a tutti i Delegati. Alla Segreteria Generale dovrà altresì essere inviata, la documentazione relativa al verbale della Commissione Verifica dei Poteri e, in apposita confezione sigillata, le schede scrutinate. In caso di partecipazione di un osservatore della FIP all'Assemblea la documentazione sopracitata dovrà essere consegnata allo stesso.
17. I Delegati eletti a norma dei punti precedenti partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente federale, del Consigliere di cui all'art. 31, comma 1 punto e) dello Statuto federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e per qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art.14 - Svolgimento della votazione del Collegio elettorale nazionale senior dilettantistico

1. Le Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali femminili e ai Campionati nazionali maschili dilettantistici faranno due Collegi elettorali distinti e separati.
2. La Presidenza della votazione del Collegio elettorale è affidata ad una persona scelta dal Collegio stesso.
3. La Commissione Verifica dei Poteri, ultimati i lavori, riferisce al Presidente della votazione, sulla consistenza del Collegio elettorale, con apposito verbale.
4. Il Presidente della votazione, constatato il numero delle Affiliate presenti o rappresentate per delega aventi diritto a voto, sottopone all'approvazione del Collegio elettorale il verbale della Commissione Verifica dei Poteri, con proposte in ordine ad eventuali reclami o ricorsi.
5. Il Collegio elettorale nazionale dilettantistico si riterrà regolarmente costituito se:
 - a) in prima convocazione saranno presenti, anche per delega, e regolarmente ammesse, almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto a voto;
 - b) in seconda convocazione saranno presenti, anche per delega, almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto a voto.
6. Il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto dovrà essere affidato alla Commissione Scrutinio.
7. Ciascuna Affiliata che costituisce il Collegio elettorale nazionale dilettantistico maschile, al fine della votazione dei Delegati all'Assemblea Generale, rappresenterà i seguenti voti:
Società Affiliate partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile: 2 voti;
Società Affiliate partecipanti al Campionato di Serie B nazionale: 1 voto;
8. Ciascuna Affiliata che costituisce il Collegio elettorale nazionale dilettantistico femminile, al fine della votazione dei Delegati all'Assemblea Generale, rappresenterà i seguenti voti:
Società Affiliate partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile: 2 voti;
Società Affiliate partecipanti al Campionato di Serie A2 femminile: 1 voto.
9. La votazione avviene, sulla base delle candidature ammesse, con voto espresso segretamente mediante pubblico scrutinio, su apposite schede elettorali, vidimate dagli scrutatori e distribuite a ciascuna rappresentante delle Affiliate, sulle quali, in sede di formulazione di voto, si potranno esprimere tante preferenze quanti sono i Delegati da eleggere. E' nulla la scheda recante un numero maggiore di preferenze. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati; in caso contrario, l'indicazione è invalida. Parimenti è invalido il voto dato a soggetti diversi dai candidati.
10. La Commissione Scrutinio procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, redigendo, al termine delle operazioni, la graduatoria dei candidati in ordine decrescente di numero dei voti validi ottenuti.

11. Al termine delle operazioni della Commissione Scrutinio, il Presidente della votazione ufficializza la graduatoria delle preferenze espresse proclamando i Delegati eletti all'Assemblea Generale.
Risulteranno eletti i candidati primi in graduatoria, fino al raggiungimento del numero di Delegati da eleggere in conformità alle norme dello Statuto federale. In caso di parità di voti tra l'ultimo o gli ultimi dei candidati che risulteranno eletti ed il primo od i primi dei non eletti, avrà la precedenza il più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
12. I candidati risultati non eletti, che abbiano comunque ottenuto almeno un voto valido, vengono inseriti in una apposita lista di riserva alla quale attingere, nell'ordine della graduatoria per la sostituzione, in caso di decadenza, impedimento o dimissioni di Delegati eletti nel corso del loro mandato.
13. I Delegati eletti a norma dei punti precedenti partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente federale, del Consigliere di cui all'art. 31, comma 1 punto f) dello Statuto federale per il settore maschile, del Consigliere di cui all'art. 31, comma 1 punto g) dello Statuto federale per il settore femminile e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e per qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
14. La graduatoria così determinata dovrà essere anticipata via posta elettronica ed inviata alla Segreteria Generale entro i due giorni successivi la data della votazione e trasmessa a tutti i Delegati. Alla Segreteria Generale dovrà altresì essere inviata la documentazione relativa al verbale della Commissione Verifica dei Poteri e, in apposita confezione sigillata, le schede scrutinate.

Art.15 - Svolgimento della votazione del Collegio elettorale regionale

1. La Presidenza della votazione del Collegio elettorale è affidata al Presidente del Comitato regionale, o chi ne fa le veci.
2. La Commissione Verifica dei Poteri, ultimati i lavori, riferisce al Presidente della votazione, sulla consistenza del Collegio elettorale, con apposito verbale.
3. Il Presidente della votazione, constatando il numero delle Affiliate presenti o rappresentate per delega aventi diritto a voto, sottopone all'approvazione del Collegio elettorale il verbale della Commissione Verifica dei Poteri con le proposte in ordine ad eventuali reclami o ricorsi.
4. Il Collegio elettorale regionale si riterrà regolarmente costituito se:
 - a) in prima convocazione saranno presenti, anche per delega, e regolarmente ammesse, almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto a voto;
 - b) in seconda convocazione saranno presenti, anche per delega, almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto a voto.
5. Il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto dovrà essere affidato alla Commissione Scrutinio.
6. La votazione dovrà avvenire, sulla base delle candidature ammesse, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio mediante apposite schede elettorali, vidimate dagli scrutatori e distribuite a ciascun rappresentante delle Affiliate sulle quali, in sede di formulazione di voto, si potranno esprimere tante preferenze quanti sono i Delegati da eleggere. E' nulla la scheda recante un numero maggiore di preferenze. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati; in caso contrario, l'indicazione è invalida. Parimenti è invalido il voto dato a soggetti diversi dai candidati.
7. La Commissione Scrutinio procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, redigendo al termine delle operazioni la graduatoria dei candidati in ordine decrescente di numero dei voti validi ottenuti.
8. Al termine delle operazioni della Commissione Scrutinio, il Presidente della votazione ufficializza la graduatoria delle preferenze espresse, proclamando i Delegati eletti all'Assemblea Generale.

9. Risulteranno eletti i candidati primi in graduatoria fino al raggiungimento del numero di Delegati da eleggere in conformità alle norme dello Statuto federale. In caso di parità di voti tra l'ultimo o gli ultimi dei candidati che risulteranno eletti ed il primo od i primi dei non eletti, avrà la precedenza il più anziano di età. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
10. I candidati risultati non eletti, che abbiano comunque ottenuto almeno un voto valido, vengono inseriti in una apposita lista di riserva alla quale attingere, nell'ordine della graduatoria, per la sostituzione in caso di decadenza, impedimento o dimissioni dei Delegati eletti nel corso del loro mandato.
11. La graduatoria così determinata dovrà essere anticipata via casella di posta elettronica federale ed inviata alla Segreteria Generale entro i due giorni successivi la data della votazione e trasmessa a tutti i Delegati. Alla Segreteria Generale dovranno altresì essere inviata la documentazione relativa al verbale della Commissione Verifica dei Poteri e, in apposita confezione sigillata, le schede scrutinate.
12. I Delegati eletti a norma dei punti precedenti partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente federale, dei Consiglieri di cui all'art. 31, comma 1 punto b) dello Statuto federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e per qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art.16 – La Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio

1. La Commissione Verifica dei Poteri per l'elezione dei Delegati all'Assemblea è composta da un Presidente ed almeno due membri, tutti scelti dall'Organo cui è affidata la gestione e la celebrazione della votazione per l'elezione dei Delegati.
2. I membri della Commissione Verifica dei Poteri devono essere scelti fra persone al di fuori dell'ambito delle Affiliate partecipanti al Collegio elettorale e tra coloro che non siano candidate alla carica di Delegato.
3. La Commissione Verifica dei Poteri, per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale, accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Affiliate, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. I componenti della Commissione Verifica dei Poteri ricopriranno anche il ruolo di componenti della Commissione Scrutinio nella votazione dei Delegati all'Assemblea Generale esercitando le funzioni nei modi e termini previsti dagli articoli 13 e 28 dello Statuto federale, in quanto compatibili.

Art.17 – Impedimento temporaneo del Delegato

1. In caso di impedimento temporaneo, di Delegati all'Assemblea Generale subentrano, limitatamente all'Assemblea di riferimento, i primi dei non eletti secondo la graduatoria ufficializzata dal Presidente della votazione del Collegio elettorale di appartenenza.
2. Nel caso di esaurimento della graduatoria dei Delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi Delegati in sostituzione di quelli mancanti o decaduti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art.18 – Impedimento definitivo o dimissioni del Delegato

1. In caso di dimissioni o impedimento definitivo di Delegati all'Assemblea Generale subentrano, limitatamente all'Assemblea di riferimento, i primi dei non eletti secondo la graduatoria ufficializzata dal Presidente della votazione del Collegio elettorale di appartenenza.
2. Nel caso di esaurimento della graduatoria dei Delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi Delegati in sostituzione di quelli mancanti o decaduti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art.19 - Decadenza del Delegato

1. I Delegati decadono automaticamente al termine di ogni ciclo olimpico per il quale erano stati eletti.
2. Durante il loro mandato decadono, oltreché in caso di dimissioni o di morte, per:
 - a) Radiazione;
 - b) inibizione dalle attività federali per un periodo superiore ad un anno;
 - c) cessazione della rappresentanza dalla categoria per la quale sono stati eletti;
 - d) assunzione di una identica qualifica in altra categoria federale.
3. Sarà compito dell'Organo cui è stata affidata la gestione e la celebrazione della votazione per l'elezione dei Delegati provvedere a comunicare tempestivamente alla Segreteria Generale la decadenza del Delegato.

Art.20 - Diminuzione, aumento o reintegro dei Delegati

1. In caso di diminuzione del numero delle Affiliate partecipanti al Collegio elettorale di riferimento tale che vi debba essere un numero di Delegati inferiore rispetto a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali successive a quella elettiva, non dovranno essere convocati gli ultimi degli eletti.
2. In caso di aumento del numero delle Affiliate partecipanti al Collegio elettorale di riferimento tale che vi debba essere un numero di Delegati superiore rispetto a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali successive a quella elettiva, dovranno essere convocati i primi dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. Nel caso di esaurimento della graduatoria dei Delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi Delegati prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art.21 - Durata dell'incarico, eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità

1. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, impedimento e decadenza, oltre quanto già previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni previste dallo Statuto federale.

CAPO II- ELEZIONE DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI ALLE ASSEMBLEE DI CATEGORIA E ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 22 - Determinazione del numero dei Delegati Atleti (del. n.308/2020 C.F. 31/01/2020)

1. Il numero dei Delegati degli Atleti all'Assemblea di categoria e all'Assemblea Generale si definisce calcolando il valore di voto degli Atleti corrispondente al 20% (venti per cento) del valore dei voti di base totali spettanti alle Affiliate nelle Assemblee Generali.
2. Il numero dei Delegati degli Atleti da eleggere è in misura corrispondente ad un Delegato ogni 50 (cinquanta) voti spettanti.
3. I Delegati degli Atleti professionisti dovranno essere pari al 20% del numero complessivo di Delegati da eleggere, in conformità al precedente comma.
4. Per la parte dilettantistica dovrà essere garantita equa rappresentanza alla componente femminile nella misura, almeno, del 20% del numero complessivo dei Delegati atleti da eleggere, in conformità al precedente comma 2.

Art. 23 - Determinazione del numero dei Delegati Tecnici (del. n.308/2020 C.F. 31/01/2020)

1. Il numero dei Delegati dei Tecnici all'Assemblea di categoria e all'Assemblea Generale si definisce calcolando il valore di voto dei Tecnici corrispondente al 10% (dieci per cento) del valore dei voti di base totali spettanti alle Affiliate nelle Assemblee Generali.
2. Il numero dei Delegati dei Tecnici da eleggere è in misura corrispondente ad un Delegato ogni 50 (cinquanta) voti spettanti a ciascuna categoria.
3. I Delegati dei Tecnici professionisti, dovranno essere pari al 20% del numero complessivo di Delegati da eleggere, in conformità al precedente comma 1.

4. Per la parte dilettantistica dovrà essere garantita equa rappresentanza alla componente femminile nella misura, almeno, del 10% del numero complessivo dei Delegati Tecnici da eleggere, in conformità al precedente comma 1.

Art. 24 - Elettorato attivo Atleti

1. Hanno diritto di voto tutti/e gli/le atleti/e maggiorenni, regolarmente tesserati/e nell'anno sportivo in corso ed in attività nel corso della stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
2. Hanno altresì diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni, regolarmente tesserati come professionisti (italiani o comunitari) nell'anno sportivo in corso ed in attività nel corso della stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
3. Tutti gli atleti professionisti aventi diritto a voto costituiscono il Collegio elettorale nazionale. Sono considerati professionisti tutti gli Atleti che hanno un regolare contratto professionistico depositato presso gli uffici FIP a favore di una Società partecipante al Campionato professionistico.
4. Tutti/e gli/le atleti/e dilettanti aventi diritto a voto costituiscono i Collegi elettorali regionali o interregionali. Sono considerati dilettanti tutti gli Atleti che non rispondono ai requisiti di cui al precedente comma 3.
5. Sarà cura della Segreteria Generale inviare ai rispettivi Comitati Regionali l'elenco degli aventi diritto a voto secondo i commi precedenti. I Comitati Regionali dovranno inserire tale elenco sul proprio sito ai fini di una rapida consultazione da parte del Collegio elettorale nazionale e dei Collegi elettorali regionali o interregionali.

Art. 25 - Elettorato attivo Tecnici

1. Hanno diritto di voto tutti i Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati nell'anno sportivo in corso e in regola con il pagamento della tassa associativa C.N.A. per la stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
2. Tutti i Tecnici professionisti aventi diritto a voto costituiscono il Collegio elettorale nazionale. Sono considerati professionisti tutti i Tecnici che hanno un regolare contratto professionistico depositato presso gli uffici FIP a favore di una Società partecipante al Campionato professionistico o che esercitano l'attività in esclusiva per il Settore Squadre Nazionali.
3. Tutti i Tecnici dilettanti aventi diritto a voto costituiscono i Collegi elettorali regionali o interregionali. Sono considerati dilettanti tutti i Tecnici che non rispondono ai requisiti di cui al precedente comma 2.
4. Sarà cura della Segreteria Generale inviare ai rispettivi Comitati Regionali l'elenco degli aventi diritto a voto secondo i commi precedenti. I Comitati Regionali dovranno inserire tale elenco sul proprio sito ai fini di una rapida consultazione da parte del Collegio elettorale nazionale e dei Collegi regionali o interregionali.

Art.26 - Composizione dei Collegi regionali o interregionali

1. La composizione dei Collegi elettorali regionali o interregionali ed il numero dei Delegati da eleggere nei rispettivi Collegi, viene determinato con apposita delibera.

Art.27 – Modalità per la convocazione dei seggi elettorali

1. La Segreteria Generale stabilisce le date di convocazione del Collegio elettorale nazionale e dei Collegi elettorali regionali o interregionali per l'elezione dei Delegati degli/delle Atleti/e e dei Tecnici professionisti e dilettanti all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale.
2. Il Presidente del Comitato Regionale renderà noto la data di convocazione del Collegio elettorale di cui al comma 1, almeno venti giorni prima della data delle votazioni, attraverso la pubblicazione sul sito del Comitato Territoriale e mediante l'invio a mezzo

casella di posta elettronica federale alle Affiliate e alle Leghe riconosciute affinché ne diano comunicazione ai loro Atleti e Tecnici tesserati.

3. L'elenco degli/delle Atleti/e e dei Tecnici aventi diritto a voto potrà essere preventivamente consultato sul sito del rispettivo Comitato Regionale.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, coincidente con la sede del Comitato Regionale e/o dei Comitati Provinciali della Regione, della data e dell'orario delle votazioni. Unitamente alla convocazione deve essere inviato il modulo per la presentazione delle candidature a Delegato.
5. Nella convocazione dovrà, altresì, essere specificato che, coloro i quali non risultassero nell'elenco degli aventi diritto a voto, potranno chiederne l'inserimento al Presidente del Comitato Regionale presentandogli, in tempo utile a tal fine, idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per esercitare il diritto al voto come normato dal presente Regolamento.
6. Il seggio elettorale dovrà rimanere aperto dalle ore 15.00 alle ore 22.00.
7. Le operazioni di voto sono organizzate e gestite dal Presidente del Comitato Regionale, che può avvalersi della collaborazione di persone da lui delegate che non siano candidate.

Art.28 - Candidature

1. Le candidature a Delegato Atleta, per essere valide, devono essere presentate da almeno 5 (cinque) Atleti del Collegio elettorale di riferimento.
2. Le candidature a Delegato Tecnico, per essere valide, devono essere presentate da almeno 3 (tre) Tecnici del Collegio elettorale di riferimento.
3. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.
4. Le candidature devono pervenire esclusivamente alla Segreteria Generale entro il termine perentorio delle ore 14,00 del decimo giorno precedente la data fissata per tali votazioni.
5. Il Comunicato Ufficiale contenente l'elenco delle candidature valide deve essere reso noto dalla Segreteria Generale, inviato ai Comitati Regionali ed inserito sul sito federale, almeno sette giorni prima dell'elezione. Sarà cura dei Comitati Regionali inviare tempestivamente il Comunicato Ufficiale alle rispettive Affiliate.
6. Avverso le candidature è ammessa impugnazione secondo i tempi e i modi previsti dall'articolo 9 comma 10 del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di proponenti le candidature previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo o nel caso in cui il numero dei candidati alla carica di Delegato sia inferiore al numero dei Delegati da eleggere, sarà cura della Segreteria Generale provvedere per tempo ad assumere i necessari provvedimenti.

Art.29 - Svolgimento della votazione del Collegio elettorale nazionale e dei Collegi interregionali

1. Il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto dovrà essere affidato alla Commissione Scrutinio nominata a livello regionale.
2. Ogni avente diritto al voto appartenente al Comitato Regionale territorialmente competente, può esprimere sulle schede elettorali, vidimate dagli scrutatori, in sede di formulazione di voto, una sola preferenza.
3. La votazione avviene sulla base delle candidature ammesse, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio. E' nulla la scheda recante un numero maggiore di preferenze. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati; in caso contrario, l'indicazione è invalida. Parimenti è invalidato il voto dato a soggetti diversi dai candidati.
4. La Commissione Scrutinio procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, redigendo al termine delle operazioni la graduatoria dei candidati in ordine decrescente di numero dei voti validi ottenuti.

5. Al termine delle operazioni la Commissione Scrutinio consegnerà al Presidente del Comitato Regionale la graduatoria così determinata, il quale provvederà ad anticiparla via posta elettronica federale alla Segreteria Generale ed inviare alla Segreteria stessa la documentazione e, in apposita confezione sigillata, le schede scrutinate, entro i due giorni successivi la data della votazione.
6. La Segreteria Generale, dopo aver acquisito tutta la documentazione da ogni Comitato Regionale, ufficializza e proclama gli eletti Delegati all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale in rappresentanza dei professionisti e dei dilettanti, sulla base dei voti ottenuti.
7. I Delegati degli atleti e tecnici professionisti e dilettanti eletti all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale sono i primi in ordine di graduatoria fra tutti gli eletti.
8. Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sempre nel rispetto della rappresentanza indicata; in caso di parità di voti fra due o più nominativi verrà eletto il più anziano di età, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
9. I/Le Delegati/e degli atleti dilettanti, scelti come descritto ai precedenti punti, partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea di Categoria per l'elezione dei 2 (due) Consiglieri federali atleti (di cui almeno una donna) e, inoltre, deliberano su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee.
10. I Delegati degli atleti professionisti, scelti come descritto ai precedenti punti, partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea di Categoria per l'elezione di 1 (uno) Consigliere federale atleta e, inoltre, deliberano su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee.
11. I/Le Delegati/e dei Tecnici professionisti e dilettanti, scelti come descritto ai precedenti punti, partecipano all'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea di Categoria per l'elezione di 1 (uno) Consigliere federale tecnico e, inoltre, deliberano su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle rispettive Assemblee.

Art.30 - La Commissione Scrutinio

1. La Commissione Scrutinio è scelta dal Consiglio Direttivo Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. La Commissione Scrutinio espleta le formalità di votazione dei Delegati con proclamazione finale dei risultati a livello regionale.

Art.31 - Impedimento temporaneo del Delegato

1. In caso di impedimento temporaneo di Delegati all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale subentrano, limitatamente all'Assemblea di riferimento, i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dalla Segreteria Generale.
2. Nel caso di esaurimento della graduatoria dei Delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi Delegati in sostituzione di quelli mancanti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art.32 - Dimissioni o impedimento definitivo del Delegato

1. In caso di dimissioni o impedimento definitivo di Delegati all'Assemblea di Categoria e all'Assemblea Generale subentrano, limitatamente all'Assemblea di riferimento, i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dalla Segreteria Generale.
2. Nel caso di esaurimento della graduatoria dei Delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi Delegati in sostituzione di quelli mancanti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art.33 - Decadenza del Delegato

1. I Delegati decadono automaticamente al termine di ogni ciclo olimpico per il quale erano stati eletti.
2. Durante il loro mandato decadono, oltreché in caso di dimissioni o di morte, per:
 - a) Radiazione;
 - b) inibizione dalle attività federali per un periodo superiore ad un anno;
 - c) cessazione della rappresentanza dalla categoria per la quale sono stati eletti;
 - d) assunzione di identica qualifica in altra categoria federale.

Art.34 - Diminuzione, aumento o reintegro dei Delegati

1. In caso di diminuzione del numero delle Affiliate, nel rispetto delle percentuali previste nello Statuto federale, che conseguentemente comportino che il numero dei Delegati risulti inferiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali e di Categoria successive a quella elettiva, non dovranno essere convocati gli ultimi degli eletti.
2. In caso di aumento del numero delle Affiliate, nel rispetto delle percentuali previste nello Statuto federale, che conseguentemente comportino che il numero dei Delegati risulti superiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali e di Categoria successive a quella elettiva, dovranno essere convocati i primi dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. Nel caso di esaurimento della graduatoria dei Delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi Delegati prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art.35 - Durata dell'incarico, eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità

1. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, impedimento e decadenza, si fa riferimento alle specifiche disposizioni previste dallo Statuto federale.

CAPO III- L'ASSEMBLEA GENERALE

Art.36 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Generale, disposta a norma dell'art.16 dello Statuto federale, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale emanato a firma del Presidente federale e controfirmato dal Segretario Generale.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea Generale, la data di effettuazione e l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1° e 2° convocazione, l'ordine del giorno, la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, nonché quanto altro previsto dal presente regolamento. Il Comunicato Ufficiale deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale, ai Delegati eletti nei rispettivi collegi a norma dell'art.23 dello Statuto, che esprimono la volontà delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno trenta giorni per le Assemblee non elettive. In caso di Assemblea Generale elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento.
3. Ai Comitati Territoriali e alle Affiliate dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza, il Comunicato Ufficiale contenente l'avviso di convocazione.
4. Per l'intero quadriennio olimpico il Comunicato Ufficiale di convocazione di una Assemblea Generale successiva a quella elettiva deve essere spedito ai Delegati a mezzo posta elettronica federale, e per conoscenza, a tutte le Affiliate ed ai Comitati Territoriali nel rispetto del termine previsto al comma 2.

5. Il Presidente federale provvederà alla convocazione di una Assemblea Generale Straordinaria da effettuarsi nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta qualora si verifichino i presupposti di cui all'art.16 comma 3, dello Statuto federale.

Art.37 - Ordine del giorno

1. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione può essere richiesto al Consiglio federale l'inserimento di argomenti mediante istanze proposte congiuntamente da almeno il 10% delle Affiliate o degli atleti o dei tecnici tesserati aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, la delibera del Consiglio federale che recepisce l'ordine del giorno definitivo è pubblicata su Comunicato Ufficiale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.38 - Diritto di partecipazione e di voto

1. Hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria i Delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici a norma degli artt. 20, 21, 22, 23 e 25 dello Statuto federale.

Art.39 - Determinazione del numero dei Delegati da eleggere

1. Ai fini dell'elezione dei Delegati per l'Assemblea Generale elettiva la Segreteria Generale pubblica sul sito federale il Comunicato Ufficiale riguardante il numero dei voti spettanti ad ogni Affiliata, ed il numero dei Delegati da eleggere, determinato a norma dell'art.21 dello Statuto federale. Tale Comunicato Ufficiale, pubblicato sulla homepage del sito internet federale, viene inviato a mezzo PEC e posta elettronica federale dalla Segreteria Generale almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Generale a tutte le Affiliate ed ai Comitati Territoriali.
2. La Segreteria Generale, non appena accertato in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 comma 3 dello Statuto federale, il numero dei voti spettanti alle Società, calcola e pubblica con Comunicato Ufficiale il numero dei voti spettanti agli atleti e Tecnici con l'indicazione del numero dei Delegati da eleggere. Tale Comunicato Ufficiale, pubblicato sulla homepage del sito internet federale, viene inviato a mezzo PEC e posta elettronica federale dalla Segreteria Generale almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Generale a tutte le Affiliate ed ai Comitati Territoriali.
3. Avverso l'assegnazione dei voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI, indicate nell'art. 3 del presente Regolamento.
4. La Segreteria Generale dà notizia con Comunicato Ufficiale, pubblicato sul sito Internet, dei ricorsi accolti e delle regolarizzazioni avvenute agli interessati e ai Comitati competenti il giorno successivo le decisioni e comunque prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale.
5. Le Affiliate possono regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione nei dieci giorni successivi (e comunque non oltre il 28 febbraio) alla data della pubblicazione del Comunicato Ufficiale che stabilisce il numero dei voti spettanti ad ogni Affiliata, acquisendo così il diritto di voto come previsto dall'art. 21 dello Statuto federale.

Art.40 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri composta a norma dell'art.27 dello Statuto federale accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, mediante controllo della regolarità della rappresentanza dei Delegati eletti dalle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici.
2. La Commissione Verifica dei Poteri:
 - a) rilascia le tessere di partecipazione;

- b) compila i relativi elenchi per le votazioni da consegnare alla Presidenza dell'Assemblea Generale;
 - c) redige il verbale conclusivo al termine dei lavori.
3. Avverso le decisioni della Commissione Verifica dei Poteri decide l'Assemblea Generale a maggioranza dei Delegati presenti.

Art.41 - Costituzione e preliminari dell'Assemblea Generale

1. Ai fini della costituzione dell'Assemblea Generale fa fede il Verbale della Commissione Verifica dei Poteri.
2. L'Assemblea si intende regolarmente costituita secondo quanto previsto dall'art.19 dello Statuto federale.
3. Presieduta dal Presidente federale, assistito dal Segretario Generale, l'Assemblea Generale composta dai Delegati delle Affiliate, degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto prende atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri o procede come previsto all'art. 40 comma 3 del presente Regolamento.
4. Elegge successivamente un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Vicesegretario e la Commissione Scrutinio.
5. Nelle Assemblee Elettive il Presidente di Assemblea è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
6. Detti incarichi non sono revocabili nel corso dell'Assemblea Generale e debbono essere conferiti a persone diverse dai candidati alle varie cariche elettive e dai componenti il Consiglio federale e la relativa elezione avviene, all'unanimità o comunque con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto come individuati dalla Commissione Verifica Poteri.

Art.42 - Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea Generale

1. Il Presidente dell'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
 - a) dirige l'Assemblea Generale in tutti i suoi aspetti, ne regola gli orari e la procedura, stabilisce le modalità delle votazioni sui punti in discussione;
 - b) concede la parola ai presenti aventi diritto ad intervenire;
 - c) accetta o respinge, in via preliminare, temporaneamente o definitivamente, mozioni, istanze o proposte, e ne fissa l'ordine di precedenza nella discussione, assicurando il rispetto delle norme di civile convivenza;
 - d) cura il rispetto dello Statuto e dei regolamenti in vigore;
 - e) proclama gli eletti alle cariche federali;
 - f) chiude i lavori assembleari;
 - g) sottoscrive il verbale, dopo averne controllata la piena rispondenza agli atti assembleari.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda. Sostituisce il Presidente quando richiesto ed in caso di momentaneo o definitivo impedimento.

Art.43 - Il Segretario e il Vicesegretario dell'Assemblea Generale

1. Il Segretario dell'Assemblea Generale cura la redazione del verbale, esplica le sue funzioni in diretta subordinazione del Presidente o Vicepresidente in caso di sostituzione momentanea o definitiva del primo.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda. Sostituisce il Segretario quando richiesto ed in caso di momentaneo o definitivo impedimento.

Art.44 - La Commissione Scrutinio

1. La Commissione Scrutinio:
 - a) esplica tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redige verbale, ed in particolare controlla il regolare svolgimento delle operazioni di voto;

- b) consegna le schede ai votanti e ne effettua successivamente lo spoglio;
- c) dichiara la nullità della scheda elettorale nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante;
- d) esplica i propri compiti collegialmente o singolarmente nel caso di suddivisione dei compiti, ne redige verbale che sottopone preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea Generale.

Art.45 - Sistemi di Votazione (del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. Le modalità di votazione che devono essere osservate nelle Assemblee Generali sono definite dalla Segreteria Generale nel rispetto dei principi di trasparenza, di libera partecipazione e garantendo sempre il diritto alla controprova.
2. L'elezione delle cariche federali avviene con voto espresso segretamente e a pubblico scrutinio. L'elezione delle cariche federali centrali avviene con voto esercitato in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in conformità con quanto disciplinato dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. Lo spoglio e la proclamazione degli eletti avvengono separatamente carica per carica.
4. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive e straordinarie relative alla approvazione delle modifiche statutarie, il Consiglio federale può deliberare di adottare un sistema di voto in forma elettronica a distanza, con le modalità e le regole disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si fa riferimento all'art.13 dello Statuto federale.

Art.46 - Eleggibilità

1. Sono eleggibili tutti coloro che, in regola con gli artt. 9 e 10 dello Statuto federale, siano stati presentati quali candidati secondo i termini e le modalità appresso indicate.

Art.47 - Candidature (del. n. 327 C.F. 07/05/2021)

1. Le proposte di candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, debbono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Affiliate, dagli atleti e dai tecnici, le cui firme devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Regionale competente. Il deposito può essere effettuato anche da persona diversa dai firmatari, ma, in tal caso, la persona dovrà essere munita di delega scritta con sottoscrizione dei firmatari. In caso di elezione di un Comitato Provinciale le firme in calce alle proposte di candidatura devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Provinciale.
2. Le proposte di candidatura debbono essere formulate sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, a disposizione delle Affiliate, anche per atleti e tecnici, presso le sedi dei Comitati Territoriali e inseriti sul sito internet federale.
3. La presentazione può essere consentita anche su fogli diversi purché aventi le caratteristiche ed indicazioni essenziali alla individuazione della carica e del soggetto che si intende proporre.
4. Le candidature a cariche federali elettive centrali possono essere presentate o in formato cartaceo in originale esclusivamente presso la Segreteria Generale della Federazione in Roma, o mediante invio tramite posta elettronica certificata o tramite casella federale spes all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Segreteria Generale della FIP.
5. Il termine di presentazione delle candidature a cariche elettive federali centrali scade improrogabilmente entro le ore 14.00 del 40° (quarantesimo) giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea Generale nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.

Art.48 - Formazione degli elenchi dei candidati – Ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura

1. Scaduti i termini di presentazione delle candidature, la Segreteria Generale, espletato ogni opportuno accertamento, provvede alla compilazione dell'elenco suddiviso per cariche e numerando i candidati in ordine alfabetico.
2. La Segreteria Generale dà notizia dell'elenco predetto mediante Comunicato Ufficiale e pubblicazione immediata con un link diretto sulla home page del sito internet federale almeno trenta giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Generale.
3. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI indicate nel successivo articolo.

Art. 49 – Procedura di ricorso avverso le candidature

1. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione dalla Segreteria Generale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente art. 48 comma 2.
2. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente art.48 comma 2, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
3. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
5. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al precedente comma 3.
6. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
7. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.50 - Elezione delle cariche federali (del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. Le elezioni del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dall'art.13 commi 4 e 6 dello Statuto federale.
2. L'elezione dei Consiglieri federali avviene con l'espressione di preferenze. E' possibile non esprimere preferenza fino alla totale copertura dei posti disponibili.

3. L'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza delle Affiliate avviene con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai Delegati delle Affiliate presenti. In caso di più candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti espressi, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.
4. I Consiglieri federali atleti e tecnici saranno eletti dai Delegati degli atleti e dei tecnici nell'apposita Assemblea di categoria.
5. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri di un Comitato Territoriale in rappresentanza delle Affiliate avviene nel rispetto dei disposti e delle maggioranze previste dall'art. 13 commi 4 e 5 dello Statuto federale. Per i Consiglieri Territoriali in caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.
6. Ai sensi dell'art. 13bis dello Statuto federale, il Presidente federale ed i Presidenti territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del D. Lgs 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza con almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. In tale caso il quorum assembleare dovrà calcolarsi sul numero delle società presenti o delegate (no atleti-no tecnici) e non sul numero di voti.

Art.51 - Formulazione del voto

1. In ciascuna elezione, ogni Delegato può esprimere sulla scheda tante preferenze quante sono le cariche da eleggere.

Art.52 - Verbale dell'Assemblea Generale

1. Il verbale dell'Assemblea Generale, firmato dal Presidente dell'Assemblea Generale, dal Segretario e dalla Commissione Scrutinio, è redatto, entro 15 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Ciascun Delegato, avente diritto a voto all'Assemblea Generale ed ogni tesserato ha facoltà di prendere visione del verbale e di richiederne copia.

Art.53 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Generale

1. Avverso la validità dell'Assemblea Generale è ammesso ricorso al Tribunale federale a mezzo PEC da parte di chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari e a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea Generale ed inserito nel relativo verbale. Il ricorso deve essere presentato entro il 20° giorno successivo alla data di svolgimento dell'Assemblea Generale.
2. Avverso la decisione del Tribunale federale le parti costituite nel giudizio di primo grado hanno facoltà di presentare reclamo alla Corte federale di Appello entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla pubblicazione della decisione del Tribunale federale.
3. Tutti i termini indicati ai commi che precedono sono perentori. La procedura ivi delineata deve essere rispettata a pena di inammissibilità del ricorso di primo grado e del reclamo di secondo grado.
4. Analoghe procedure devono essere seguite a cura dei competenti Comitati Territoriali in tema di ricorsi avverso la validità delle Assemblee territoriali.

CAPO IV - ASSEMBLEA DI CATEGORIA DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E TECNICI

Art.54 - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea di Categoria dei Delegati degli atleti e dei tecnici a norma dell'art. 24 dello Statuto federale, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale emanato dal Presidente federale, controfirmato dal Segretario Generale.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea di Categoria, la data di effettuazione e l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1^a e 2^a convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, nonché quanto altro previsto dal presente regolamento. Il Comunicato Ufficiale deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale, ai Delegati eletti nei vari collegi nazionali, regionali o interregionali a norma dell'art. 23 dello Statuto federale. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno trenta giorni. In caso di Assemblea di Categoria elettiva la convocazione è comunicata agli aventi diritto almeno sessanta giorni prima dello svolgimento.
3. Il Presidente federale provvederà alla convocazione di una Assemblea Straordinaria di Categoria da effettuarsi nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto federale limitatamente all'ipotesi del previsto quorum di atleti e tecnici.

Art.55 - Ordine del giorno

1. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione, può essere richiesto alla Segreteria Generale l'inserimento di argomenti mediante istanze proposte congiuntamente da almeno il 10% degli atleti o dei tecnici tesserati aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, la delibera del Consiglio federale o, in sua vece, il provvedimento del Presidente Federale reso ai sensi dell'art. 29 comma 2 Statuto federale, che recepisce l'ordine del giorno definitivo, è pubblicata su Comunicato Ufficiale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea di Categoria.

Art.56 - Diritto di partecipazione e di voto

1. Hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria di categoria i Delegati eletti dagli atleti e dai tecnici a norma degli artt.20, 22, 23 e 25 dello Statuto federale.

Art.57 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri composta a norma dell'art. 27 dello Statuto federale accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, mediante controllo della regolarità della rappresentanza dei Delegati eletti dagli atleti e dai tecnici.
2. La Commissione Verifica dei Poteri:
 - a) rilascia le tessere di partecipazione;
 - b) compila i relativi elenchi per le votazioni da consegnare alla Presidenza dell'Assemblea di Categoria;
 - c) redige il verbale conclusivo al termine dei lavori.
3. Avverso le decisioni della Commissione Verifica dei Poteri decide l'Assemblea Generale di categoria a maggioranza dei Delegati presenti.

Art.58 - Costituzione e preliminari dell'Assemblea di Categoria

1. Ai fini della costituzione dell'Assemblea di Categoria fa fede il Verbale della Commissione Verifica dei Poteri.
2. L'Assemblea di Categoria si intende regolarmente costituita secondo quanto previsto dall'art.19 dello Statuto federale.
3. Presieduta dal Presidente federale o da un suo Delegato, l'Assemblea di Categoria composta dai Delegati degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto prende atto del verbale

della Commissione Verifica dei Poteri o procede come previsto all'art. 57, comma 3 del presente Regolamento.

4. Elegge successivamente un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Vicesegretario e la Commissione Scrutinio.
5. Detti incarichi non sono revocabili nel corso dell'Assemblea di categoria e debbono essere conferiti a persone diverse dai candidati alle varie cariche elettive e la relativa elezione avviene all'unanimità o comunque con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto come individuati dalla Commissione Verifica Poteri.
6. Le altre formalità assembleari quali i sistemi di votazione, eleggibilità e candidature devono rispettare i disposti dello Statuto e del Regolamento Organico in quanto applicabili.

Art.59 - Elezione delle cariche federali

1. L'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici avviene nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto federale e, comunque, con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai Delegati degli Atleti e dei Tecnici presenti. In caso di più candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti espressi, viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.
2. Per l'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici, ogni Delegato può esprimere sulla scheda un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

Art.60 - Verbale dell'Assemblea di Categoria

1. Il verbale dell'Assemblea di Categoria, firmato dal Presidente dell'Assemblea di categoria, dal Segretario e dalla Commissione Scrutinio, è redatto, entro 15 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla segreteria Generale del CONI e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Ciascun Delegato, avente diritto al voto all'Assemblea Generale di Categoria ed ogni tesserato ha facoltà di prendere visione del verbale e di richiederne copia.

CAPO V - L'ASSEMBLEA REGIONALE

Art.61 - Convocazione (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018 - del. n. 144/2021 C.F. 07/12/2021)

1. La convocazione dell'Assemblea Regionale disposta a norma dell'art.40 dello Statuto federale, di cui viene data comunicazione al Presidente federale, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale a firma del Presidente Regionale della cui spedizione egli è responsabile.
2. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea, la data di effettuazione, l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1^a e 2^a convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, e deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Regionale, a tutte le Affiliate aventi diritto a voto.
3. Il Collegio elettorale regionale costituito per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale deve sempre precedere l'Assemblea Generale ordinaria.
4. Nel caso in cui il Presidente del Comitato Regionale non provveda alla convocazione nei termini di cui al presente articolo, il Consiglio federale nominerà un Commissario Straordinario "ad acta".
5. Nel caso in cui presso le Regioni e nelle Province a regime autonomo di Trento e Bolzano, ove operi il Delegato Regionale, venga raggiunto il numero di Affiliate aventi

diritto al voto come previsto dall'art.39 co. 1 Statuto federale, la convocazione della prima Assemblea Regionale a norma dell'art.40 Statuto federale, sarà disposta dal Presidente federale.

Art.62 - Ordine del giorno

1. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione, può essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti, mediante istanze proposte congiuntamente da almeno il 10% delle Affiliate aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, l'ordine del giorno definitivo è pubblicato su Comunicato Ufficiale a cura del Presidente del Comitato Regionale, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.63 - Diritto di partecipazione e di voto

1. Unitamente all'avviso di convocazione, il Presidente del Comitato Regionale trasmette l'elenco degli aventi diritto di partecipazione con la specifica per ognuno di essi dell'eventuale numero di voti, determinato a norma dell'art.21 dello Statuto.
2. Tale elenco deve essere preventivamente controllato, per la conforme rispondenza, dalla Segreteria Generale, che effettua tutti i necessari adempimenti.
3. Entro i 2 (due) giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale l'affiliata che è stata esclusa dal voto può proporre ricorso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
4. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro 3 (tre) giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC al ricorrente e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
5. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro 2 (due) giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.
6. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 2 (due) giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC all'appellante e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
7. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello il Comitato Regionale provvederà all'invio del nuovo elenco e alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
8. Le Società non ancora Affiliate possono regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione nei dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di comunicazione e comunque non oltre il 28 febbraio, acquisendo così il diritto al voto.

Art.64 - Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri è composta da un Presidente ed almeno due membri effettivi e da due supplenti, tutti scelti dal Consiglio Direttivo Regionale, fra persone ad esso estranee e non candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea Regionale nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La Commissione Verifica dei Poteri accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Affiliate, secondo le norme dell'art.23 dello Statuto federale.

Art.65 - Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Regionali (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018 - del. n.464/2020 C.F. 26/06/2020-del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. Nelle Assemblee Regionali, le Affiliate sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo munito di specifico mandato rilasciato dal Legale Rappresentante della Affiliata.
2. I mandati, a pena di nullità, devono essere compilati su apposito modulo o su carta intestata della Affiliata o con timbro in calce recante firma del Legale Rappresentante della Affiliata. E' obbligatorio allegare agli eventuali mandati la fotocopia del documento valido di riconoscimento del mandante.
3. Le deleghe, a pena di nullità, devono essere compilate su carta intestata o con timbro in calce della Affiliata recante firma del Legale Rappresentante della Affiliata. E' obbligatorio allegare alle eventuali deleghe la fotocopia del documento valido di riconoscimento del delegante.
4. E' consentito il rilascio di deleghe esclusivamente ad altra Affiliata avente diritto a voto.
5. Ogni Affiliata avente diritto al voto può rilasciare una sola delega in favore di altra Affiliata avente diritto al voto. Le Affiliate delegate potranno essere titolari di deleghe nei limiti di cui all'art.23 comma 10 Statuto federale.
6. Le Affiliate non aventi diritto a voto non possono presentare proprie candidature alle cariche federali.
7. Per Legale Rappresentante della Affiliata si intende il Presidente o il Vicepresidente Responsabile.

Art.66 - Costituzione e compiti dell'Assemblea Regionale (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018-del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 comma 6, l'Assemblea è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto al voto.
2. Il Presidente è eletto, fra persone al di fuori del Consiglio Direttivo Regionale, dall'Assemblea Regionale stessa.
3. I sistemi di votazione sono i medesimi dell'Assemblea Generale, come previsto dall'art. 45 del presente Regolamento.
4. L'Assemblea Regionale Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo Regionale;
 - b) indicare le linee programmatiche dell'attività da svolgersi per ottenere un ordinato sviluppo della pallacanestro nell'ambito della regione;
 - c) discutere altri argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 14 dello Statuto federale.

Art.67 - Procedure assembleari

1. Per tutte le procedure assembleari si applicano le norme previste per l'Assemblea Generale dal presente Regolamento, ove non disciplinato diversamente.

Art.68 - Modalità procedurali dell'Assemblea Regionale (del. n. 327 C.F. 07/05/2021)

1. Le modalità procedurali per l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale sono le medesime previste per l'elezione del Consiglio federale.
2. Le candidature sono proposte, separatamente, per ciascuna carica, da Affiliate aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art.12 comma 2 lettere b) ed e), dello Statuto federale.

3. Le candidature devono essere presentate entro le ore 20.00 del 20° (ventesimo) giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Regionale, termine da richiamarsi espressamente sull'avviso di convocazione e possono essere presentate o in formato cartaceo in originale esclusivamente presso la sede del Comitato Regionale o mediante invio tramite posta elettronica certificata o tramite casella federale spes all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Comitato Regionale.
- 3 bis L'elenco delle candidature presentate a cariche federali elettive territoriali, diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico, è pubblicato sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 13 (tredici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
4. Ciascuna Affiliata non può presentare più di un modulo per la stessa carica regionale.
5. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura deve intendersi presunta.
6. E' ammesso ricorso avverso l'ammissibilità o meno di una candidatura.
7. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione dal Comitato Regionale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione.
8. Entro i due giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
9. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale federale, sempre a mezzo PEC, entro due giorni dal ricevimento del ricorso.
10. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
11. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro due giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al precedente comma 8.
12. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro due giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
13. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello il Comitato Regionale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.69 - Elezione del Consiglio Direttivo Regionale

1. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Regionale con votazioni separate per ciascuna carica e sulle candidature ammesse.
2. Le elezioni si svolgeranno con contestuale votazione mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio.
3. Il verbale dell'Assemblea Regionale, in duplice esemplare, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nonché dalla Commissione Scrutinio deve

essere trasmesso alla Segreteria Generale entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Regionale e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

4. Il Consiglio federale esercita il controllo di legittimità previsto dall'art.32 comma 2 lett. bb) dello Statuto federale.
5. Tutti gli eletti entrano in carica immediatamente non appena proclamati tali dal Presidente dell'Assemblea.

CAPO VI - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art.70 – Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Provinciale disposta a norma dell'art. 46 dello Statuto avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale a firma del Presidente del Comitato Provinciale della cui spedizione egli è responsabile.
2. Nel caso in cui presso le Province, ove operi il Delegato Provinciale, venga raggiunto il numero di Affiliate aventi diritto al voto come previsto dall'art. 45 dello Statuto federale, la convocazione della prima Assemblea Provinciale a norma dell'art.46 Statuto federale, sarà disposta dal Presidente federale.
3. Il Comunicato Ufficiale di convocazione, pubblicato sul sito internet federale, deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea Provinciale, la data di effettuazione, l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1° e 2° convocazione, l'ordine del giorno e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, e deve essere spedito a mezzo posta elettronica federale, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Provinciale, a tutte le Affiliate aventi diritto a voto.
4. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale non provveda alla convocazione nei termini di cui al primo comma, il Consiglio federale nominerà un Commissario Straordinario "*ad acta*".

Art.71 - Ordine del Giorno

1. Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione, può essere richiesto l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti mediante istanze proposte congiuntamente da almeno il 10% delle Affiliate aventi diritto a voto.
2. Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma, l'ordine del giorno definitivo è pubblicato su Comunicato Ufficiale almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea Provinciale.

Art.72 - Diritto di partecipazione e di voto

1. Unitamente all'avviso di convocazione il Presidente Provinciale trasmette l'elenco degli aventi diritto di partecipazione con la specifica per ognuno di essi dell'eventuale numero di voti, determinato a norma dell'art. 21 dello Statuto federale.
2. Tale elenco deve essere preventivamente controllato per la conforme rispondenza, dal Presidente Regionale, che effettua, di concerto con la Segreteria Generale, tutti i necessari adempimenti.
3. Entro i 2 (due) giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale l'affiliata che è stata esclusa dal voto può proporre ricorso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
4. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro 3 (tre) giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata

a mezzo PEC al ricorrente e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

5. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro 2 (due) giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.
6. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 2 (due) giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC all'appellante e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
7. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello il Comitato Provinciale provvederà all'invio del nuovo elenco e alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
8. Le Società non ancora Affiliate possono regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione nei dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso di convocazione e comunque non oltre il 28 febbraio, acquisendo così il diritto al voto.

Art.73 - Commissione Verifica dei Poteri

1. La Commissione Verifica dei Poteri è composta da un Presidente ed almeno due membri effettivi e da due supplenti, tutti scelti dal Consiglio Direttivo Provinciale, fra persone ad esso estranee e non candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamati ad operare.
2. La Commissione Verifica dei Poteri accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Affiliate, secondo le norme dell'art.23 dello Statuto federale.

Art.74 - Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Provinciali (del. n.464/2020 C.F. 26/06/2020-del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. Nelle Assemblee Provinciali, le Affiliate sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo munito di specifico mandato rilasciato dal Legale Rappresentante della Affiliata.
2. I mandati e le deleghe, a pena di nullità, devono essere compilati su apposito modulo o su carta intestata della Affiliata o con timbro in calce recante firma del Legale Rappresentante.
3. Per Legale Rappresentante della Affiliata si intende il Presidente o il Vicepresidente Responsabile.

Art.75 - Costituzione e compiti dell'Assemblea (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)

1. L'Assemblea è regolarmente costituita:
 - a) in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 delle Affiliate aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più una delle Affiliate aventi diritto al voto.
2. Il Presidente è eletto, fra le persone non facenti parte del Consiglio Provinciale, dall'Assemblea Provinciale stessa.
3. I sistemi di votazione sono i medesimi dell'Assemblea Generale, come previsti dall'art. 45 del presente Regolamento.
4. L'Assemblea Provinciale Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo Provinciale;
 - b) indicare le linee programmatiche dell'attività da svolgersi per ottenere un ordinato sviluppo della pallacanestro nell'ambito della provincia;
 - c) discutere altri argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea Provinciale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Provinciale,

a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art.14 dello Statuto federale.

Art.76 - Procedure assembleari

1. Per tutte le procedure assembleari si applicano le norme previste per l'Assemblea Generale dal presente Regolamento, ove non disciplinato diversamente.

Art.77 - Deleghe

1. Nell'Assemblea Provinciale ciascuna Affiliata potrà rappresentare per delega una sola altra Affiliata oltre se stessa.

Art.78 - Modalità procedurali (del. n. 144/2021 C.F. 07/12/2021)

1. Le modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale sono le medesime previste per l'elezione del Consiglio federale e del Consiglio Direttivo Regionale.
2. Le candidature sono proposte, separatamente per ciascuna carica, da Affiliate aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 lettere b) ed e), dello Statuto.
3. Le candidature debbono essere depositate esclusivamente presso la sede del Comitato Provinciale entro le ore 20,00 del ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Provinciale, termine da richiamarsi espressamente sull'avviso di convocazione.
4. Ciascuna Affiliata non può presentare più di un modulo per la stessa carica provinciale.
5. Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura deve intendersi presunta.
6. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione dal Comitato Regionale a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione.
7. Entro i due giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
8. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale federale, sempre a mezzo PEC, entro due giorni dal ricevimento del ricorso.
9. Il Tribunale federale decide in camera di consiglio entro tre giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
10. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro due giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al precedente comma 8.
11. La Corte federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro due giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

12. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello il Comitato Provinciale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.

Art.79 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale

1. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Provinciale con votazioni separate per ciascuna carica e sulle candidature ammesse.
2. Le elezioni si svolgeranno con contestuale votazione mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio.
3. Il verbale dell'Assemblea Provinciale, in duplice esemplare, debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nonché dalla Commissione Scrutinio deve essere trasmesso al Presidente Regionale, per un successivo inoltro alla Segreteria Generale, entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Provinciale e fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
4. Il Consiglio federale esercita il controllo di legittimità previsto dall'art.32 comma 2 lett. bb) dello Statuto federale.
5. Tutti gli eletti entrano in carica immediatamente non appena proclamati tali dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAPO I - IL PRESIDENTE FEDERALE

Art.80 - Rappresentanza e domicilio legale del Presidente federale

1. Il Presidente federale esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto federale e dal presente Regolamento. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.

Art.81 - Funzioni, compiti e durata (del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. Il Presidente rappresenta il potere esecutivo della Federazione. Conseguentemente, oltre ai compiti e poteri conferitigli dallo Statuto, ed a quelli a lui eventualmente delegati dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto:
 - a) firma gli atti della Federazione;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio federale e ne regola la procedura e le modalità dei lavori;
 - c) partecipa ai lavori di qualsiasi altro Organo o Organismo federale, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, con diritto di parola ma non di voto;
 - d) presiede nella fase preliminare l'Assemblea Generale;
 - e) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Federazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art.82 – Convocazione (del n. 230/2021 C.F. del 29/01/2021)

1. Il Consiglio federale è convocato dal Presidente federale secondo quanto previsto dall'art.29, comma 1 dello Statuto.
2. Nel caso previsto dall'art. 32 comma 3 dello Statuto federale, la data della riunione del Consiglio federale deve essere fissata non oltre il decimo giorno dalla ricezione della richiesta e celebrata entro il ventesimo giorno da quello del pervenimento della richiesta.

3. Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissate dal Presidente, devono essere comunicate dal Segretario Generale almeno dieci giorni prima ed entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.

Art.83 - Ordine del giorno dei lavori e obbligo di partecipazione

1. L'ordine del giorno dei lavori è fissato dal Presidente federale e comunicato dal Segretario Generale.
2. E' in facoltà dei Consiglieri federali richiedere al Presidente federale, entro tre giorni dalla comunicazione dell'ordine del giorno, l'inserimento di specifici argomenti da trattare nella prima riunione utile del Consiglio federale.

Art.84 - Funzioni del Consiglio federale (del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. I membri del Consiglio federale esercitano le loro funzioni ed espletano i loro compiti come previsto dall'art. 32 Statuto federale senza vincolo di mandato o delega.
2. In adempimento a quanto previsto dall'art.32 lettera r dello Statuto, all'inizio del quadriennio olimpico, e per la durata dello stesso, il Consiglio federale, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, può riconoscere ai Comitati Provinciali costituiti, l'assegnazione dell'Ufficio Tecnico per la gestione di campionati con un numero complessivo di gare non inferiore a 2.000.
3. Il Consiglio federale può, sulla base dell'art. 29 dello Statuto federale, assegnare al Presidente federale deleghe ad assumere provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio federale, senza necessità di successiva ratifica.

Art.85 - Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio federale sono immediatamente esecutive e pubblicate mediante Comunicato Ufficiale sul sito Internet della FIP, firmate dal Presidente federale e dal Segretario Generale. Il Consiglio federale, che ha facoltà di assumere anche deliberazioni a carattere interno, può disporre che, in relazione a specifiche materie, le relative deliberazioni vengano pubblicate e comunicate con particolari modalità di notifica. Parimenti può disporre che la pubblicazione e la comunicazione di specifiche deliberazioni avvengano in un tempo successivo rispetto alla data delle deliberazioni stesse. Nelle ipotesi di particolari modalità di notifica e in quelle di pubblicazione e comunicazione delle deliberazioni in un momento successivo rispetto alla data delle deliberazioni stesse, dovranno essere esplicitate, nel testo delle deliberazioni, le ragioni e le motivazioni poste a base delle scelte del Consiglio federale. Le deliberazioni sono progressivamente numerate in ordine cronologico secondo quanto risultante nel verbale dei lavori del Consiglio federale.

Art.86 - Verbale del Consiglio federale

1. Il verbale dei lavori contenente la descrizione delle operazioni compiute nonché le dichiarazioni fatte dai presenti ai lavori, redatto in forma originale deve contenere la sottoscrizione in forma autentica, che può essere apposta anche a mezzo firma digitale, del Presidente federale e del Segretario Generale e in detta forma deve essere approvato dal Consiglio federale e l'originale inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
2. In sede di approvazione i componenti del Consiglio federale hanno la facoltà di fare inserire proprie dichiarazioni.

Art.87 - Modalità procedurali dei lavori

1. Il Presidente federale regola la discussione sugli argomenti proposti, fissando la durata degli interventi, dichiarando chiusa la discussione e adempiendo a quant'altro possa occorrere per una corretta procedura dei lavori.
2. In caso di esame dei regolamenti federali può disporre una generale discussione preliminare, stabilendo una specifica votazione per l'esame dei singoli articoli.

3. Eventuali dichiarazioni di voto possono essere rese dopo la chiusura della discussione preliminare.

Art.88 - Modalità di votazione

1. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente federale.

CAPO III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.89 - Funzioni e compiti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dall'art.33 dello Statuto.
2. Di ogni riunione e delle relative risultanze, il Collegio redige completo verbale, sottoscritto dai componenti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti può compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e gli Organismi centrali e presso le strutture territoriali della FIP. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale e al Segretario Generale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
4. Per ogni ispezione e/o accertamento il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

CAPO IV – IL SEGRETARIO GENERALE

Art.90 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dall'art. 34 dello Statuto federale.

CAPO V – LA PROCURA FEDERALE

Art.91 - Funzioni e compiti

1. La Procura federale è l'organo federale centrale che esercita in via esclusiva l'azione disciplinare.
2. La Procura federale si articola ed opera secondo quanto previsto dall'art.36 dello Statuto e dagli artt. 120-130 del Regolamento di Giustizia.

CAPO VI – LA COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art.92 - Funzioni e compiti

1. La Commissione Tesseramento è l'organo federale centrale Delegato dal Consiglio federale a decidere sulle istanze per i trasferimenti di autorità e su quant'altro attribuito alla sua competenza dai Regolamenti federali.
2. La Commissione Tesseramento si articola ed opera secondo quanto previsto dall'art.35 dello Statuto e dagli artt. 93 e 94 del presente Regolamento.

Art.93 - Composizione e funzionamento

1. La Commissione Tesseramento è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio federale. Nel caso di

presenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, quest'ultimo assumerà la funzione di componente.

2. Le riunioni della Commissione Tesseramento sono valide con la presenza del Presidente, o del Vice Presidente e di due componenti.
3. Le deliberazioni della Commissione Tesseramento sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art.94 – Competenze (del. n. 327 C.F. n. 07/05/2021-del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:
 - a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione dell’Affiliata dal campionato;
 - b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione;
 - c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore;
 - d) istanze per richiesta di deroga;
 - e) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento;
 - f) istanze di svincolo a seguito di risoluzione dei contratti di lavoro sportivo dilettantistico;
 - g) quant’altro demandato dal presente Regolamento;
 - h) ogni istanza di deroga in materia di tesseramento.

Art.95 - Ricorso della parte interessata (del. n. 327 C.F. 07/05/2021)

1. I provvedimenti della Commissione Tesseramento devono essere sinteticamente e chiaramente motivati con indicazione delle norme regolamentari applicate alla fattispecie oggetto del singolo provvedimento e devono contenere l’espresso richiamo agli artt. 106 e 109 Reg. Giustizia, ai fini della eventuale proposizione di ricorsi.
2. I provvedimenti della Commissione Tesseramento sono comunicati agli interessati.
3. Il termine per l’impugnazione decorre dal giorno seguente alla comunicazione.

CAPO VII – LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Art.96 - Funzioni e compiti

1. La Commissione federale di Garanzia è l’organo federale centrale che ha la finalità primaria di tutelare l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura federale.
2. La Commissione federale di Garanzia si articola ed opera secondo quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto federale e dall’art. 76 del Regolamento di Giustizia.
3. Le delibere e i provvedimenti della Commissione Federale di Garanzia sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale e comunicate direttamente agli interessati.

CAPO VIII – LA COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI E L’ARBITRATO

Art.97 - Funzioni e compiti

1. La Commissione Vertenze Arbitrali è l’organo federale centrale che amministra gli arbitrati, giusta la clausola compromissoria prevista dall’art.54 dello Statuto federale.
2. La Commissione Vertenze Arbitrali si articola ed opera secondo quanto previsto dall’art.37 dello Statuto federale e dagli artt. 98-115 del presente Regolamento.

Art.98 - Controversie devolute in arbitrato

1. Tutte le controversie insorte tra Affiliate, tra tesserati, tra associati, tra Affiliate e tesserati, tra Affiliate e associati, o tra tesserati e associati, le quali siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute, in via esclusiva, a norma dell’art.37 dello Statuto, alla competenza di un Collegio arbitrale.

2. Le Affiliate e/o i tesserati e/o gli associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla FIP, accettano espressamente le norme previste dal presente titolo.
3. La Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto, cui sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all'esecuzione di lodi.

Art.99 - Requisiti per la nomina a Presidente ed a componenti del Collegio Arbitrale – Lista degli Arbitri

1. Il Presidente e i componenti dei Collegi Arbitrali sono nominati tra le persone iscritte nella Lista predisposta dalla CVA, secondo criteri di pubblicità e trasparenza e avuto riguardo alla competenza ed esperienza nel campo del diritto sportivo, e approvata dal Consiglio federale.
2. Non può essere iscritto nella lista chi si trovi anche in una sola delle condizioni di seguito riportate:
 - a) abbia riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell'ambito delle Federazioni Sportive;
 - b) sia sottoposto a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari;
 - c) ricopra un incarico elettivo o sia componente di qualsiasi Organo di giustizia della FIP;
 - d) sia tesserato alla FIP.
3. Per essere inseriti nella Lista occorre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e impegnarsi formalmente a non porre in essere atti o comportamenti dai quali possa derivare una situazione di incompatibilità. Chiunque, dopo essere stato iscritto nella Lista, venga a trovarsi in una delle suddette condizioni diventa automaticamente incompatibile e la CVA, accertata la sopravvenuta incompatibilità dell'iscritto, provvede a cancellare, anche d'ufficio, il relativo nominativo senza necessità di delibera del Consiglio federale.
4. I ricorsi avverso la sostituzione per incompatibilità o per altri gravi motivi dei componenti del Collegio nominati vanno proposti al Tribunale federale.
5. Alla Lista degli arbitri è assicurata adeguata pubblicità anche attraverso l'inserimento sul sito internet della FIP.

Art.100 - Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale

1. Non può comunque svolgere la funzione di arbitro chi versi, al momento della nomina, in una delle condizioni di cui al precedente art. 99 comma 2.
2. Non possono far parte del Collegio arbitrale gli ascendenti, i discendenti e gli affini in linea retta delle parti interessate, coloro che hanno sottoscritto atti dai quali trae origine la controversia, e coloro che hanno un interesse nella controversia.
3. Con l'accettazione della nomina di cui all'art. 104 del presente Regolamento la persona nominata è tenuta a dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art.101 - Doveri e diritti dei componenti del Collegio Arbitrale

1. I Componenti del Collegio Arbitrale, fino al deposito del lodo presso la CVA, sono equiparati per le funzioni svolte ai dirigenti federali.
2. Essi sono obbligati ad adempiere con lealtà e correttezza al mandato ricevuto.
3. Gli iscritti nella Lista assumono l'impegno di accettare le nomine e di partecipare alle riunioni fissate per le singole procedure, fatti salvi comprovati motivi che impediscono l'accettazione della nomina e la partecipazione alla riunione.

4. E' dovere dei componenti del Collegio rispettare le norme procedurali di cui al presente Capo, rispettare i termini di deposito dei lodi e ogni altro termine previsto dalle norme di regolamento o stabilito dalla CVA, per le attività del Collegio.
5. Qualsiasi violazione dei doveri di cui ai commi precedenti da parte del Presidente o dei componenti del Collegio Arbitrale, costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza ed è sanzionata ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia. La CVA, in tali casi, anche d'Ufficio, rimette gli atti al Tribunale Federale, competente per tali violazioni quale Organo di giustizia federale di primo grado.
6. I componenti del Collegio hanno diritto a percepire un compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute, che provvedono a liquidare nel lodo applicando la Tabella F del Regolamento di Giustizia.

Art.102 - Ricorso dell'istante e risposta della parte convenuta

1. La parte che intende attivare la procedura arbitrale deposita presso la Segreteria della CVA il ricorso, inoltrato alla controparte a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente.
2. Nel ricorso la parte deve indicare:
 - a) il nome e cognome dell'istante, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;
 - b) le condizioni soggettive e/o oggettive, inerenti il titolo e l'oggetto della lite, in base alle quali il ricorrente assume che la controversia rientri tra quelle oggetto della clausola compromissoria di cui all'art.54 dello Statuto;
 - c) la residenza dell'istante, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
 - d) il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;
 - e) tutte le domande che intende sottoporre al Collegio;
 - f) tutti i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;
 - g) il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art.99 del presente Regolamento. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art. 104 comma 3 del presente Regolamento.
 - h) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza, ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della CVA.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte istante, o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso. Al ricorso va allegata l'accettazione della nomina dell'arbitro. In difetto la CVA procede ai sensi del precedente comma 2 lett. g). L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 99-100 del presente Regolamento.
4. Al ricorso vanno allegati i documenti, oltre alla prova dell'avvenuto invio alla controparte, alla accettazione dell'arbitro nominato, ed alla prova del pagamento dei diritti amministrativi di arbitrato, stabiliti in base alla Tabella E del Regolamento di Giustizia.
5. La parte che ha ricevuto l'istanza può nei 20 giorni successivi alla ricezione del ricorso, costituirsi nel procedimento depositando presso la Segreteria della CVA una memoria, inviata alla parte istante entro il medesimo termine a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente.
6. Nella memoria la parte resistente:
 - a) deve indicare il nome e cognome della parte resistente, la denominazione se trattasi di soggetto collettivo, il nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo;
 - b) deve indicare la propria residenza, o la sede se si tratta di soggetto collettivo;
 - c) indica il nome e cognome del difensore munito di procura se nominato;
 - d) svolge le proprie eccezioni e difese;
 - e) propone le eventuali domande riconvenzionali;

f) indica i mezzi di prova dei quali intende chiedere l'ammissione e i documenti che offre in comunicazione;

g) indica il nominativo dell'arbitro di parte, scelto tra i soggetti iscritti nella Lista di cui all'art.99 del presente Regolamento. In difetto l'arbitro di parte è nominato dalla CVA sempre tra i soggetti iscritti nella Lista, nel rispetto dei criteri dettati ai sensi dell'art. 104 comma 3 del presente Regolamento.

h) deve indicare l'indirizzo di posta elettronica presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative all'arbitrato. In mancanza ogni comunicazione si intende effettuata mediante deposito presso la Segreteria della CVA.

7. La memoria deve essere sottoscritta dalla parte resistente o dal difensore munito di procura rilasciata a margine o in calce alla memoria. Alla memoria deve essere allegata l'accettazione dell'arbitro nominato. In difetto la CVA procede ai sensi del precedente comma 6 lett. g). L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.99- 100 del presente Regolamento.

8. Alla memoria vanno allegati i documenti, oltre alla prova dell'avvenuto invio alla controparte, ed alla accettazione dell'arbitro nominato.

Art. 103 Domanda riconvenzionale

1. La parte resistente, qualora intenda svolgere domanda riconvenzionale, deve formularla, a pena di decadenza, con la memoria di cui all'art.102, nel termine di 20 giorni ivi previsto.

2. Nel caso previsto al comma 1 la parte ricorrente, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della memoria di cui all'art.102, può a sua volta prendere posizione sulla domanda riconvenzionale inviando alla controparte una memoria unitamente ad eventuali documenti allegati. La memoria ed i documenti devono essere depositati altresì presso la Segreteria della CVA entro i successivi tre giorni.

Art.104 - Composizione del Collegio Arbitrale - Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale è scelto di comune accordo dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.101 del presente Regolamento, nel termine di 5 giorni dalla scadenza di quello per la costituzione del convenuto, previsto all'art.102 comma 5.

A tale fine, entro detto termine le parti devono far pervenire presso la Segreteria della CVA l'atto di nomina congiunta unitamente alla accettazione del nominato Presidente. L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.99-100 del presente Regolamento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, ovvero qualora la parte convenuta non si sia costituita, il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dalla CVA entro i successivi 5 giorni. Contestualmente la CVA provvede anche alla nomina degli arbitri qualora le parti non vi abbiano provveduto, o qualora la parte intimata non si sia costituita.

In tale ipotesi il provvedimento di nomina è trasmesso, a cura della Segreteria della CVA, entro tre giorni ai soggetti nominati, che, entro i tre giorni successivi, devono far pervenire l'accettazione presso la Segreteria della CVA. L'accettazione della nomina deve contenere la dichiarazione di responsabilità dell'arbitro di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt.99-100 del presente Regolamento.

3. La CVA stabilisce preventivamente criteri generali, fra i quali deve essere prevista la rotazione degli arbitri, ai quali attenersi per la scelta del Presidente del Collegio Arbitrale e per la scelta dell'arbitro di parte, tra coloro che sono iscritti nella Lista di cui all'art.99 del presente Regolamento, quando si deve provvedere ai sensi del precedente comma 2, e dell'art. 102, comma 2, lett. g) e comma 6, lett. g).

4. La CVA qualora ravvisi, sulla base del ricorso introduttivo e della memoria di resistenza, la manifesta incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia, per non essere oggetto della clausola compromissoria di cui all'art.54 dello Statuto federale, la dichiara con proprio provvedimento che viene comunicato alle parti e agli arbitri se già nominati. In tale caso la CVA esaurisce la procedura senza dare corso agli ulteriori atti;
5. La Segreteria della CVA comunica alle parti e agli arbitri l'adozione del provvedimento di cui al comma 4.
6. Ricevute le accettazioni degli arbitri di parte e del Presidente del Collegio, la CVA, verificata la completezza e la regolarità degli atti, dichiara costituito il Collegio. Il provvedimento di costituzione è trasmesso, nei tre giorni successivi, alle parti ed ai componenti del Collegio, a cura della Segreteria della CVA.

Art.105 -Procedura

1. Il Collegio, fissa la data della riunione, che deve tenersi nel termine di giorni 10 dalla comunicazione del provvedimento di costituzione del Collegio.
2. La data viene tempestivamente comunicata alle parti costituite.
3. Le parti che abbiano chiesto di ascoltare testimoni o che intendano essere ascoltate personalmente hanno l'onere di comparire e di invitare a propria cura e spese i testimoni indicati perché siano presenti alla riunione.
4. La CVA provvede alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Arbitrale che nel corso dell'arbitrato rinuncino al mandato, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.
5. Le riunioni si svolgono, fatti salvi comprovati motivi di indisponibilità della sede, presso gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro in Roma. Il Collegio, in caso di indisponibilità della sede o per altre motivate ragioni, con il provvedimento di fissazione della riunione, può stabilire che essa avvenga con modalità telematiche e da remoto.
6. Alla prima riunione fissata ai sensi del comma 1 il Collegio, accertata la sua regolare costituzione:
 - a) verifica l'ammissibilità del ricorso;
 - b) verifica la regolarità di instaurazione della procedura;
 - c) esperisce un tentativo di conciliazione;
 - d) decide sulla ammissione dei mezzi di prova;
 - e) acquisisce le prove ammesse e provvede ad ascoltare le parti e i testimoni;
 - f) invita le parti alla discussione e alla precisazione delle conclusioni.
7. Il Collegio può disporre il rinvio ad una riunione successiva:
 - a) per comprovato e documentato impedimento a comparire della parte, o del suo difensore cui la parte abbia rilasciato procura;
 - b) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale, ma la stessa non possa essere espletata nella medesima riunione per comprovato e documentato impedimento a comparire della persona che deve essere ascoltata;
 - c) quando il Collegio abbia ammesso la prova orale e per la complessità della stessa ovvero per il numero di persone da ascoltare, l'istruttoria non possa essere conclusa in una unica riunione;
 - d) quando decida di avvalersi di una consulenza tecnica o di acquisire d'ufficio, o su istanza di parte, ulteriori elementi istruttori ritenuti rilevanti che non possono essere acquisiti nella medesima riunione.
8. Nei casi previsti al comma 7 la successiva riunione non può essere fissata oltre i 10 giorni successivi. Tranne che nei casi di rinvio, il Collegio esaurisce l'attività alla prima riunione, invita le parti a precisare le conclusioni e trattiene la controversia in decisione.
9. Quando il Collegio trattiene la controversia in decisione può, su richiesta di parte, assegnare termini non superiori a 10 giorni per il deposito e lo scambio di memorie di carattere conclusivo.
10. I provvedimenti nel corso della procedura sono adottati dal Collegio a maggioranza.
11. Delle riunioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio.

Art.106 - Termine per la decisione e deposito del lodo

1. Il Collegio decide e redige il lodo applicando le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali, i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme del diritto sportivo
2. Il lodo deve essere pronunciato nel termine di giorni 40 decorrente dalla comunicazione del provvedimento di costituzione del Collegio di cui all'art.104 comma 6.
3. Il termine di cui al comma 2 è prorogato di 30 giorni nei seguenti casi e per non più di una volta per ciascuno di essi:
 - a) quando vi sia accordo scritto delle parti, comunicato al Collegio Arbitrale;
 - b) nelle ipotesi previste all'art. 105 comma 7 lett. b) c) e d) del presente Regolamento, quando il Collegio abbia dovuto disporre rinvio per la assunzione delle prove;
 - c) se è modificata la composizione del Collegio.
4. Il lodo deve essere depositato, unitamente al fascicolo della procedura, presso la Segreteria della CVA a cura del Presidente del Collegio.

Art.107 - Contenuto del lodo

1. L'arbitrato disciplinato da presente Capo è di natura irrituale.
2. Il lodo deve pronunciare sulle questioni oggetto della controversia.
3. Nel lodo il Collegio provvede sulle spese di difesa che seguono la soccombenza, tranne che il Collegio non ritenga di compensarle, precisandone i motivi.
4. Il Collegio liquida altresì le proprie spese e competenze, applicando la Tabella F del Regolamento di Giustizia e le pone a carico della parte soccombente.
5. Il lodo è deliberato a maggioranza semplice, è redatto per iscritto e deve contenere:
 - a) nome e cognome dei componenti del Collegio;
 - b) nome, cognome delle parti o loro denominazione se trattasi di soggetti collettivi, nome e cognome del legale rappresentante del soggetto collettivo, nome e cognome dei difensori, se nominati;
 - c) l'esposizione dei fatti e dei motivi della decisione;
 - d) il dispositivo;
 - e) la sottoscrizione degli arbitri o di almeno due componenti, purché si dia atto che il terzo arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo;
 - f) la data della sottoscrizione e l'indicazione della sede dell'arbitrato.

Art.108 - Esecutività e ratifica

1. La CVA, ricevuto il lodo nei termini e modi di cui all'art.106 comma 4 del presente Regolamento, accertata la regolarità formale del lodo e l'assenza di motivi di nullità, lo ratifica, provvedendo contestualmente alla sua regolarizzazione con l'imposta di bollo, e lo dichiara esecutivo assegnando alla parte soccombente un termine di giorni 20 per l'adempimento. Nel caso in cui ravvisi una irregolarità, la CVA rimette il lodo al Presidente del Collegio con provvedimento motivato, fissando all'uopo un termine per le determinazioni di competenza.
2. La Segreteria della CVA:
 - a) comunica alle parti costituite il lodo, mediante trasmissione integrale dello stesso, unitamente al provvedimento di ratifica ed esecutività con la fissazione del termine per provvedere. Dall'invio della comunicazione decorre per la parte soccombente il termine di 20 giorni per adempiere. La comunicazione viene trasmessa agli indirizzi disposta elettronica certificata indicati dalle parti sull'istanza e sulla memoria di risposta, e in mancanza, mediante deposito presso la Segreteria della CVA;
 - b) comunica all'Ufficio Tesseramento Nazionale o a quello Regionale interessato il provvedimento di esecutività, ai fini di cui al successivo comma 3.
3. Dall'invio della comunicazione di cui al comma 2 lett. a), la parte soccombente non può procedere a tesseramenti di giocatori, ad eccezione dei rinnovi di autorità e dei passaggi di categoria. La medesima parte non può procedere a tesseramenti di nuovi tesserati CNA.

4. Dall'invio della comunicazione di cui al comma 2 lett. a), e sino alla comunicazione di cui al successivo comma 5, o, in difetto, sino alla dichiarazione di morosità di cui all'art. 161, le dimissioni eventualmente rassegnate dal Presidente, dal Vicepresidente, e dai componenti del Consiglio Direttivo della società soccombente non producono gli effetti di cui all'art. 4 comma 8 dello Statuto Federale.

5. La parte soccombente è tenuta a comunicare alla Segreteria della CVA l'avvenuto adempimento comprovandolo con idonea dichiarazione della parte creditrice. La Segreteria della CVA comunica a sua volta l'adempimento all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati e da tale comunicazione cessano gli effetti di cui al comma 3.

Art. 109 – Lodi BAT esecutivi

1. L'esecutività del lodo assunto dal Basketball Arbitral Tribunal (BAT) che dichiara la soccombenza di una Affiliata, deve risultare da apposita comunicazione della Segreteria del BAT.

2. Gli Uffici federali competenti, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne danno informazione alla parte interessata, che, da tale momento non può procedere a tesseramenti di giocatori, ad eccezione dei tesseramenti per rinnovo di autorità e per passaggio di categoria.

La medesima parte non può procedere a tesseramenti di nuovi tesserati CNA.

3. La cessazione degli effetti della esecutività di cui al comma 1, deve risultare da apposita comunicazione della Segreteria del BAT e da tale momento potranno essere effettuati i tesseramenti.

Gli Uffici federali competenti ne danno informazione alla parte interessata.

Art.110 -Inadempimento

1. Decorso il termine assegnato dalla CVA senza che la parte obbligata abbia adempiuto e fornito la prova liberatoria dell'adempimento, ferma restando la permanenza degli effetti della esecutività di cui al precedente art.108 comma 3, la Segreteria della CVA rimette gli atti al Consiglio federale per la dichiarazione di morosità della parte inadempiente.

2. L'adempimento integrale alle obbligazioni di cui al lodo, determina la cessazione degli effetti di cui al precedente art. 108 comma 3.

3. Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio federale, nei confronti di Affiliate, sono disciplinate nel Titolo VIII Capo I del presente Regolamento.

4. Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio federale nei confronti di tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso al Tribunale federale ai sensi ed agli effetti dell'art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

Art.111 - Istanza di ingiunzione

1. Quando la controversia si fonda sul credito di una somma di danaro, liquida ed esigibile, dovuta a titolo di corrispettivo, compenso o rimborso spese, risultante da accordo redatto in forma scritta, datato e sottoscritto dalle parti, il tesserato, affiliato e associato, che si afferma creditore, può chiedere alla CVA di pronunciare provvedimento di ingiunzione di pagamento.

2. Il ricorso deve essere depositato alla Segreteria della CVA e deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) nome, cognome, denominazione e nome del legale rappresentante, se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede dell'istante, nonché indirizzo di posta elettronica al quale ricevere le comunicazioni. In mancanza le comunicazioni sono effettuate con deposito presso la Segreteria della CVA;

b) nome cognome, denominazione e nome del legale rappresentante se trattasi di ente collettivo, domicilio o sede della parte intimata;

c) indicazione dell'indirizzo al quale deve essere trasmesso il ricorso e il pedissequo

provvedimento di ingiunzione;

d) l'indicazione esatta della fonte del credito, del periodo cui si riferisce e dell'ammontare del credito;

e) la espressa richiesta di emettere ingiunzione di pagamento dell'importo indicato nel ricorso nei confronti della parte intimata.

3. Al ricorso deve essere allegato a pena di improcedibilità l'accordo redatto in forma scritta, datato e debitamente sottoscritto dall'istante e dalla parte intimata, dal quale deve risultare che l'istante ha titolo per azionare la procedura per l'importo ed il periodo indicati nel ricorso nei confronti della parte intimata. Al ricorso deve essere altresì allegata la prova dell'avvenuto pagamento del contributo di procedura da parte dell'istante, nella misura prevista dalla Tabella E del Regolamento di Giustizia.

Art.112 - Procedimento

1. La CVA, verificata la sussistenza delle condizioni provvede ad emettere l'ingiunzione di pagamento in calce al ricorso originale. Qualora ravvisi che non vi sono i presupposti per l'emissione della ingiunzione, emette provvedimento di rigetto dandone comunicazione alla parte istante a cura della Segreteria della CVA.

2. Nel provvedimento di ingiunzione la CVA:

a) ingiunge alla parte intimata di pagare all'istante, nel termine di giorni 20 dalla ricezione del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione, per la causale di cui al ricorso, la somma che deve essere espressamente indicata nel provvedimento di ingiunzione, oltre l'importo versato dall'istante a titolo di contributo, nonché le eventuali spese di assistenza e difesa;

b) avverte la parte intimata che ha la facoltà di opporsi alla ingiunzione mediante ricorso, da proporsi nelle forme e nei termini di cui al successivo art.113;

c) avverte la parte intimata che, decorsi i 20 giorni, senza che sia stato adempiuto a quanto previsto nell'ingiunzione, questa diventerà esecutiva senza altri avvisi, con le conseguenze di cui all'art. 108

d) deposita senza indugio il ricorso ed il pedissequo provvedimento presso la Segreteria della CVA per i successivi adempimenti.

3. La Segreteria della CVA trasmette alla parte istante ed a quella intimata, agli indirizzi indicati nel ricorso, copia del ricorso munito del pedissequo provvedimento di ingiunzione.

4. Dalla data di ricezione del provvedimento decorre per la parte intimata il termine di giorni 20 per l'adempimento. Decorso tale termine senza che sia pervenuta presso la Segreteria della CVA la prova dell'avvenuto adempimento, la CVA dichiara la esecutività del provvedimento di ingiunzione e la Segreteria della CVA ne dà comunicazione all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli Regionali interessati ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al precedente art.108. Dalla medesima data e sino ai termini fissati all'art. 108 comma 5, le dimissioni eventualmente rassegnate dal Presidente, dal Vicepresidente, e dai componenti del Consiglio Direttivo della società intimata non producono gli effetti di cui all'art.4 comma 8 dello Statuto Federale.

La medesima comunicazione, tranne nelle ipotesi in cui è incardinata opposizione ai sensi del successivo art.113, è trasmessa alla Segreteria Generale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.110 del presente Regolamento da parte del Consiglio federale.

Art.113 -Opposizione a seguito di ingiunzione

1. La parte intimata che intende opporsi alla ingiunzione deve inoltrare ricorso, nelle forme prescritte all'art.102 del presente Regolamento, nel termine di giorni 20 dal ricevimento del ricorso e del pedissequo provvedimento di ingiunzione emesso ai sensi del precedente art.112.

2. Con il ricorso in opposizione l'opponente incardina una procedura arbitrale regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 102 e ss. del presente Regolamento.

3. Con il lodo emesso a seguito di opposizione il Collegio decide nel merito la controversia, previa revoca dell'ingiunzione.
4. Con la revoca del provvedimento di ingiunzione cessano gli effetti dell'esecutività della stessa.

Art.114 - Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico.

Clausola arbitrale

1. Con riguardo alle controversie insorte fra le Società facenti parte del Settore Professionistico, l'attivazione della procedura arbitrale deve avvenire nel rispetto delle norme e con le modalità previste dagli Statuti delle rispettive Leghe approvati dalla Federazione.

Art.115 - Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico

1. Nei confronti delle Affiliate appartenenti al Settore Professionistico, la Lega competente per delega della Federazione, adotta gli stessi provvedimenti di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili.
2. La mancata esecuzione di lodi nei termini fissati, costituisce grave infrazione all'ordinamento sportivo e comporta la revoca dell'affiliazione.
3. La revoca dell'affiliazione è di competenza del Consiglio federale.
4. La mancata esecuzione di lodi da parte di tesserati qualora obbligati, determina le conseguenze di cui all'art.110 comma 4.

TITOLO III - ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

CAPO I – IL COMITATO REGIONALE

Art.116 – L'Assemblea Regionale: costituzione, funzioni e procedure

1. L'Assemblea Regionale si costituisce, opera e delibera sulle materie e con le modalità di cui agli artt. 6 co.2 e 40 dello Statuto federale e agli artt. 61-69 del presente Regolamento.

Art.117 - Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale:
 - a) firma gli atti del Comitato Regionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Direttivo Regionale;
 - d) partecipa ai lavori di tutte le Commissioni Regionali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti;
 - e) invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
 - f) firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, che presiede nella fase preliminare;
 - g) coordina l'attività dei Comitati e dei Delegati provinciali convocando, almeno una volta all'anno, un incontro operativo;
 - h) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Regionale e della Federazione;
 - i) espleta le funzioni previste dall'art.41 dello Statuto federale.
2. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.

Art.118 - Verbale di consegna

1. All'atto della sostituzione del Presidente del Comitato Regionale, per elezione o per decadenza, il Presidente sostituito, o il Vice Presidente, in caso di suo impedimento, deve procedere al passaggio delle consegne al subentrante. Le risultanze debbono essere riportate in specifico verbale, una copia del quale deve essere rimessa al Consiglio federale.
2. Nel verbale deve farsi constatare la consistenza della cassa, beni patrimoniali, i crediti e i debiti del Comitato Regionale.
3. Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del Comitato Regionale decaduto.
4. La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario Straordinario.

Art.119 - Ripartizioni territoriali e sedi dei Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali hanno normalmente sede nella città capoluogo di regione e nei locali la cui ubicazione e modalità d'uso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio federale.
2. Ripartizione territoriale e sedi sono le seguenti:

1) Piemonte	sede: Torino;
2) Lombardia	sede: Milano;
3) Veneto	sede: Venezia;
4) Friuli-Venezia-Giulia	sede: Trieste;
5) Liguria	sede: Genova;
6) Emilia-Romagna	sede: Bologna;
7) Toscana	sede: Firenze;
8) Marche	sede: Ancona;
9) Umbria	sede: Perugia;
10) Lazio	sede: Roma;
11) Abruzzo	sede: Pescara;
12) Campania	sede: Napoli;
13) Puglia	sede: Bari;
14) Basilicata	sede: Potenza;
15) Calabria	sede: Reggio Calabria;
16) Sicilia	sede: Palermo;
17) Sardegna	sede: Cagliari;
18) Val d'Aosta	sede: Aosta;
19) Molise	sede: Campobasso;
20) Provincia Autonoma di Bolzano	sede: Bolzano;
21) Provincia Autonoma di Trento	sede: Trento.
3. Le sedi possono essere modificate dal Consiglio federale, su motivate proposte delle rispettive Assemblee Regionali che sono validamente costituite in base all'art.19 dello Statuto. La delibera dell'Assemblea Regionale è valida se è assunta secondo quanto disposto dall'art.40, dello Statuto.

Art.120 - Convocazione Consiglio Direttivo Regionale e obbligo di partecipazione (del n. 230/2021 C.F. del 29/01/2021)

1. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.
Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto. La data della riunione del Consiglio Direttivo Regionale deve essere fissata nel termine di 10 giorni

dalla ricezione della richiesta e celebrata entro il ventesimo giorno da quello del pervenimento della richiesta.

3. Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate almeno dieci giorni prima.
4. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.
5. I componenti del Consiglio Direttivo Regionale hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.
6. Per tutto quanto non specificatamente previsto, sono valide, in quanto applicabili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio federale.

Art.121 - Gli Uffici Tecnici Regionali *(del. n. 327 del 07/05/2021)*

1. Gli Uffici Tecnici Regionali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio federale per quanto concerne la gestione dei Campionati affidati alla loro competenza.
2. L'Ufficio Tecnico Regionale è composto da un Ufficio Gare, un Ufficio Giustizia e un Ufficio Designazioni Arbitrali.
3. Il responsabile e i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio federale su designazione dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

Art.122 - Il Delegato regionale: funzioni e compiti

1. Il Delegato Regionale opera secondo quanto previsto dall'art.43 dello Statuto federale.

Art.123 - Il Revisore regionale: funzioni e compiti

1. Il Revisore Regionale opera secondo quanto previsto dall'art.44 dello Statuto federale.

CAPO II – IL COMITATO PROVINCIALE

Art.124 - L'Assemblea provinciale: costituzione, funzioni e procedure

1. L'Assemblea Provinciale si costituisce, opera e delibera sulle materie e con le modalità di cui agli artt. 46 dello Statuto federale e agli artt. 70-79 del presente Regolamento.

Art.125 - Il Presidente del Comitato Provinciale

1. Il Presidente del Comitato Provinciale:
 - a) firma gli atti del Comitato Provinciale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - d) partecipa ai lavori di tutte le Commissioni Provinciali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti;
 - e) invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - f) firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Provinciale, che presiede nella fase preliminare;
 - g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Provinciale e della Federazione;
 - h) espleta le funzioni previste dall'art.47 dello Statuto federale.

Art.126 - Verbale di consegna

1. All'atto della sostituzione del Presidente del Comitato Provinciale, per elezione o per decadenza, il Presidente sostituito, o chi ne ha assunto le funzioni in caso di suo impedimento, deve procedere al passaggio delle consegne al subentrante. Le risultanze

debbono essere riportate in specifico verbale, una copia del quale deve essere rimessa al Consiglio federale.

2. Nel verbale deve farsi constatare la consistenza della cassa, i beni patrimoniali, i crediti e i debiti del Comitato Provinciale.
3. Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del Comitato Provinciale decaduto.
4. La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario Straordinario.

Art.127 - Il Consiglio Direttivo Provinciale (del n. 230/2021 C.F. del 29/01/2021)

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.
3. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto. La data della riunione del Consiglio Direttivo Provinciale deve essere fissata nel termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta e celebrata entro il ventesimo giorno da quello del pervenimento della richiesta.
4. Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate almeno dieci giorni prima.
5. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.
6. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.
7. Per tutto quanto non specificatamente previsto, sono valide, in quanto applicabili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio federale e per i Comitati Regionali.

Art.128 - Gli Uffici Tecnici Provinciali

1. Gli Uffici Tecnici Provinciali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Provinciali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio federale per quanto concerne la gestione dei Campionati affidati alla loro competenza nell'ambito della giurisdizione stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale.
2. L'Ufficio Tecnico Provinciale è composto da un Ufficio Gare ed un Ufficio Designazioni Arbitrali.
3. Il responsabile ed i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio federale su designazione del Presidente del Comitato Regionale d'intesa con il Presidente del Comitato Provinciale.

Art.129 - Il Delegato provinciale: funzioni e compiti

1. Il Delegato provinciale opera secondo quanto previsto dall'art.49 dello Statuto federale.

TITOLO IV – GLI ORGANISMI FEDERALI

CAPO I - GLI ORGANISMI FEDERALI NAZIONALI

Art.130 - La Consulta Nazionale (del. n.327 C.F. del 07/05/2021-del. n.79 C.F. del 17/07/2024)

1. La Consulta Nazionale è l'organismo consultivo e propositivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali e dai Delegati Regionali nominati dal Consiglio federale come disposto dall'art.50 dello Statuto federale.

2. Il Consiglio federale nomina il Rappresentante della Consulta Nazionale, eletto, secondo, modalità stabilite dalla Consulta stessa, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Delegati Regionali.
Sono candidabili a ricoprire tale carica solo ed esclusivamente i Presidenti dei Comitati Regionali.
3. Il Rappresentante eletto della Consulta Nazionale ha la facoltà di chiederne la convocazione al Presidente federale e partecipa alle riunioni del Consiglio federale senza diritto di voto.

CAPO II - GLI ORGANISMI FEDERALI DI SETTORE

Art.131 - Classificazione

1. A norma dell'art.51, dello Statuto federale, sono Organismi federali di Settore:
 - a) il Settore Agonistico (SA);
 - b) il Settore Squadre Nazionali (SSN);
 - c) il Comitato Italiano Arbitri (CIA);
 - d) il Comitato Nazionale Allenatori (CNA);
 - e) il Settore Organizzazione Territoriale (SOT);
 - f) il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM);
 - g) il Settore "3 X 3";
 - h) la Commissione federale Atleti (CFA).

Art.132 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore

1. Gli Organismi federali di Settore sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio federale.
2. Tutti gli Organismi di settore, fatta eccezione del Settore Agonistico, il Settore Squadre Nazionali, il Settore Giovanile Scolastico e Minibasket, il Settore 3X3 e la Commissione federale Atleti, sono composti da un Presidente e quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. È facoltà del Consiglio federale nominare un segretario.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.
6. I componenti degli Organismi federali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio federale.
7. I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente.
8. I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Affiliata o tesserato.

Art.133 - Pubblicità

1. Gli atti ed i provvedimenti assunti dagli Organismi federali di Settore sono pubblicati mediante Comunicato Ufficiale ed eventualmente comunicati direttamente agli interessati.

Art.134 - Il Settore Agonistico (SA)

1. Il Settore Agonistico è l'organismo statutario preposto all'attuazione delle linee programmatiche e tecniche inerenti i Campionati federali. Provvede alla programmazione ed al coordinamento di tutti i Campionati federali secondo le linee

direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale. Dispone per l'organizzazione e la gestione dell'attività agonistica nazionale.

2. Il Settore Agonistico è retto da un Consigliere Federale munito di specifica delega da parte del Consiglio federale.
3. Il Consigliere Federale responsabile del Settore può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti e materie in trattazione.
4. Il Consigliere Federale responsabile del Settore risponde del proprio operato e dell'operato dell'intero Settore direttamente al Presidente Federale e al Consiglio federale.

Art.135 - Il Settore Squadre Nazionali (SSN)

1. Il SSN è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati.
2. Possono essere preposti alla conduzione del SSN un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore Delegato del Settore Maschile ed un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore Delegato del Settore Femminile. Entrambi operano sotto la diretta responsabilità e competenza del Presidente federale e possono proporre al Presidente federale la nomina di eventuali collaboratori.
3. Le funzioni e le procedure sono disciplinate dal Regolamento Interno del Settore deliberato dal Consiglio federale.
4. La sede del SSN è presso la sede federale.

Art.136 - Il Comitato Italiano Arbitri (CIA)

1. Il CIA è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, osservatori, istruttori, miniarbitri e mini ufficiali di campo e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
2. Il Presidente del CIA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
3. Il CIA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da due componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili di Settore, l'Istruttore Tecnico e i Rappresentanti di altri Organi Federali e associazioni riconosciute dalla FIP.
5. Le funzioni e le procedure del CIA sono disciplinate dal Regolamento Interno del Comitato deliberato dal Consiglio federale.
6. La sede del CIA è presso la sede federale.

Art.137 - Il Comitato Nazionale Allenatori (CNA)

1. Il CNA è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli allenatori, dei formatori e dei preparatori fisici e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
2. Il Presidente del CNA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
3. Il CNA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. Le funzioni e le procedure del CNA sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio federale.
5. La sede del CNA è presso la sede federale.

Art.138 - Il Settore Organizzazione Territoriale (SOT)

1. Il SOT è l'organismo preposto dal Consiglio federale al controllo ed al coordinamento di tutti gli Organi Federali Territoriali. In particolare verifica il corretto svolgimento delle Assemblee Territoriali ed i relativi adempimenti previsti dai Regolamenti federali. Il SOT vigila, inoltre, sull'attività e sulla gestione degli Organi Federali Territoriali.
2. Il SOT è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro Componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Le funzioni e le procedure del SOT sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio federale.
4. La sede del SOT è presso la sede federale.

Art.139 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM)

1. Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile, maschile e femminile, ed il minibasket, nonché potenziare e disciplinare i rapporti della Federazione con il mondo della scuola per l'intensificazione della pratica della pallacanestro negli istituti scolastici.
2. La gestione del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è affidata a quattro Consiglieri Federali, uno con competenza esclusiva per il Settore Giovanile Maschile; uno con competenza esclusiva per il Settore Giovanile Femminile; uno con competenza esclusiva per il Settore Minibasket ed uno con competenza esclusiva per il Settore Scuola.
3. I quattro Consiglieri Federali responsabili dei quattro Settori come da comma 2 che precede possono avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti e materie in trattazione.
4. I Consiglieri Federali responsabili dei Settori di cui ai commi che precedono rispondono del proprio operato e dell'operato dell'intero Settore di cui sono responsabili direttamente al Presidente Federale e al Consiglio Federale.
5. La sede del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è presso la sede federale.

Art.140 - Il Settore “3 contro 3”

1. Il Settore “3 contro 3” è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare la pratica del “3 contro 3” come previsto dall'art. 1 comma 5 Statuto Federale.
2. La Gestione del Settore “3 contro 3” è affidata ad un Consigliere Federale che può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti e materie in trattazione.
3. Il Consigliere Federale responsabile del Settore risponde del proprio operato e dell'operato dell'intero Settore direttamente al Presidente Federale e al Consiglio Federale.
4. La sede del Settore “3 contro 3” è presso la sede federale.

Art.141 - La Commissione federale Atleti (CFA)

1. La CFA è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e attuazione delle direttive CONI e FIP con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
2. La CFA è retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Le funzioni e le procedure della CFA sono disciplinate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio federale e successivamente sottoposto all'approvazione del CONI.
4. La sede della CFA è presso la sede federale.

CAPO III - AREE FUNZIONALI

Art.142 - Area Marketing Eventi Comunicazione

1. L'Area Marketing Eventi Comunicazione è la struttura preposta dal Consiglio federale per il coordinamento organizzativo, la cura e lo sviluppo dell'immagine coordinata della FIP e la sua declinazione in ogni formato necessario, nonché per l'organizzazione di tutti i più importanti eventi strategici alla comunicazione federale, compresa la Hall of Fame e l'attività amatoriale, le attività del cerimoniale, le attività di marketing in generale e lo sviluppo delle azioni promozionali, di merchandising, di gadgeting e di comunicazione in genere, tese al miglior sviluppo della "*community*" del basket.
2. Secondo le direttive del Consiglio federale, l'Area ha il compito di migliorare e potenziare, dal punto di vista gestionale e dell'immagine, i principali eventi federali e di reperire, anche attraverso Agenzie o consulenti specializzati nel settore, nuove forme di sponsorizzazioni fornendo adeguata e costante assistenza a tutte le Aziende che hanno stipulato contratti con la FIP.
3. La responsabilità dell'Area è affidata al Presidente federale o ad un Consigliere federale suo Delegato, nominato dal Consiglio federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente federale.
4. La gestione dell'Area può essere affidata ad un Coordinatore nominato dal Consiglio federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente federale o del Consigliere federale Delegato.
5. La sede dell'Area Marketing Eventi Comunicazione è presso la sede federale.

TITOLO V - ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI

CAPO I - NORME SUGLI ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI

Art.143 - Istituzione (del. n.450/2020 C.F. 26/06/2020 - del. n. 327 C.F. 07/05/2021)

1. A norma dell'art.51 dello Statuto federale, il Consiglio federale istituisce commissioni e commissari con funzioni esecutive o consultive laddove ne ravvisi l'esigenza, per lo svolgimento delle attività indicate all'atto dell'Istituzione.
2. All'atto dell'istituzione, il Consiglio federale emana le norme che regolano la competenza e la durata, dell'organismo istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.
3. Il Consiglio federale può revocare l'istituzione degli organismi di cui al comma 1 anche prima della naturale scadenza ove vengano meno le esigenze.

Art.144 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali

1. Gli Organismi federali Esecutivi e Consultivi Nazionali sono, di norma, presieduti da un Consigliere Federale.
2. Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
3. È facoltà del Consiglio federale nominare un segretario ed i rappresentanti dei Comitati Territoriali per gli Organismi Esecutivi e Consultivi Nazionali.

4. I Componenti degli Organismi federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio federale.
5. Le decisioni degli Organismi Consultivi per poter avere esecuzione devono essere recepite dal Consiglio federale.

Art.145 - Conflitti di attribuzione e competenza

1. I conflitti di attribuzione e competenza fra i vari organismi o tra essi e altri organi ed organismi federali, sono risolti dal Consiglio federale con propria delibera.

TITOLO VI - ORGANISMI FEDERALI DI CONTROLLO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

CAPO I - ATTIVITA' DI CONTROLLO

Art. 146 - La Commissione Tecnica di Controllo

1. La Commissione Tecnica di Controllo ("*Comtec*") svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte al Consiglio federale e al Presidente della FIP ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica;
 - b) esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro professionistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati;
 - c) esercita analoghi controlli nei confronti delle Società di pallacanestro dilettantistiche iscritte al campionato serie A2 maschile;
 - d) collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società sportive professionistiche;
 - e) svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali.
2. La Comtec si compone di un Presidente e di due membri nominati, per almeno un quadriennio olimpico, dal Consiglio federale fra persone di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, contabili od economico-finanziarie nonché con particolari competenze in materia sportiva, scelte fra docenti universitari, avvocati o dottori commercialisti con almeno 10 anni di anzianità professionale.
3. Il Segretario Generale della FIP garantisce il regolare funzionamento della Comtec e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria, retta e coordinata da un dottore commercialista esperto nelle materie di cui al comma 2 e nominato dal Consiglio federale per un quadriennio olimpico su designazione della Comtec, nonché attraverso la messa a disposizione di un numero sufficiente di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nominati dal Consiglio federale su designazione dalla Comtec.
4. Le riunioni della Comtec sono convocate dal suo Presidente che ne dà comunicazione agli altri membri per il tramite della Segreteria della Commissione con le modalità indicate dal Presidente stesso. Alle riunioni, validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione che redige il verbale della riunione, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e agli altri membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, o incarico all'interno di Società

professionistiche, e tutti i soggetti nominati sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.

6. La sede della Comtec è stabilita presso la FIP. Le procedure riguardanti le attività della Comtec sono disciplinate nel Regolamento Esecutivo e nei Manuali per la concessione delle licenze approvati annualmente dal Consiglio Federale.

TITOLO VII - LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.147 - I Principi generali

1. Lo Statuto federale definisce le linee generali che regolamentano la costituzione degli Organi di giustizia, i principi ispiratori del processo sportivo, l'attività degli organi di giustizia nonché i requisiti soggettivi e l'incompatibilità per i componenti degli stessi Organi.
2. Le suddette linee generali devono intendersi integrate da quanto disposto dagli artt. 1 – 10 del Regolamento di Giustizia.

CAPO II – I SINGOLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art.148 - Classificazione

1. A norma dell'art.6 dello Statuto, sono Organi di Giustizia federale Centrale e Territoriale:
 - a) Il Giudice Sportivo Territoriale;
 - b) Il Giudice Sportivo Nazionale;
 - c) La Corte Sportiva di Appello;
 - d) Il Tribunale Federale;
 - e) La Corte Federale di Appello.

Art.149 - Nomina, durata in carica e doveri dei componenti

1. I Componenti degli Organi di Giustizia di cui all'art.52 dello Statuto e agli artt. 87–91 e 103-105 del Regolamento di Giustizia sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
2. I Componenti degli Organi di Giustizia durano in carica fino al termine del quadriennio olimpico e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. I Componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari in materia di giustizia sportiva, nonché all'osservanza del segreto di ufficio in ordine ai procedimenti di cui si occupano o si siano occupati, almeno fino al passaggio in giudicato della decisione o comunque fino al momento in cui la decisione stessa non possa essere più impugnata.

TITOLO VIII – LE SOCIETA' SPORTIVE

CAPO I – NORME RELATIVE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE ED ALL’AFFILIAZIONE

Art.150 - Le Società

1. Con il termine generico di Società Affiliate si intendono le Società e le Associazioni sportive che, intendono praticare lo sport della pallacanestro nell’ambito federale.
2. Per praticare lo sport della pallacanestro in ambito federale le società sportive devono ottenere l’affiliazione alla F.I.P.
3. L’affiliazione è deliberata dal Consiglio Federale, e da essa sorgono in capo alle Società sportive i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.
4. Le società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, per ottenere l’affiliazione alla FIP, devono essere organizzate nelle forme rispettivamente previste dal D. Lgs. N.36/2021 e s.m.i.
5. Le Società, i loro Soci e gli Amministratori non possono effettuare finanziamenti a favore di Società partecipanti allo stesso Campionato od al Campionato immediatamente superiore od inferiore.
6. E’ fatto divieto agli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FIP.
7. Le Società dilettantistiche, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno in ogni caso prevedere nei loro atti costitutivi e statuti che siano rispettati i principi indicati all’art.7 del D. Lgs. n.36/2021 e s.m.i.
8. Le Società professionistiche, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno conformare i propri atti costitutivi e i propri statuti alle disposizioni di cui agli artt.13 e 14 del D.lgs n.36/2021 e s.m.i.

Art.151 - Le Società satellite

1. Una Società sportiva, da definirsi quale "*Società principale*", può essere socia o detenere partecipazioni in una sola Società sportiva dilettantistica, da definirsi quale "*Società satellite*", la quale non partecipi allo stesso Campionato od a Campionato immediatamente superiore od inferiore. La Società satellite è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa Regione.
2. In caso di sopravvenuta incompatibilità, di cui al precedente comma 1, la Società satellite sarà iscritta d'autorità al Campionato immediatamente inferiore a meno che la Società principale e la Società satellite non risolvano l'accordo.
3. Una Società che sia già principale non può essere anche satellite di altra Affiliata. Una Società può essere satellite di una sola altra Società.
4. La Società principale e la Società satellite devono sottoscrivere un accordo dove vengono regolati almeno i seguenti elementi fondamentali:
 - a) la durata del rapporto con la specifica della impossibilità di rinnovare tacitamente l'accordo;
 - b) i diritti e gli obblighi economici delle parti;
 - c) i rapporti tecnico - sportivi;
 - d) le cause di recesso e/o risoluzione dell'accordo nonché le eventuali modalità di recesso e clausole penali;
 - e) una clausola compromissoria nel rispetto dei vigenti regolamenti federali;
 - f) se la Società principale o la Società satellite è oggetto di fusione, l'accordo si annulla automaticamente;
 - g) eventuale compensazione dei contributi per i Nuovi Atleti Svincolati.

5. La Società principale può non svolgere attività giovanile purché la stessa sia svolta dalla Società satellite.
Tale norma non si applica alle Società partecipanti ai Campionati Professionistici.
6. La Società satellite è una Società avente diritto a voto nelle Assemblee federali e mantiene il proprio codice federale.
7. La domanda della Società satellite deve essere presentata al Consiglio federale dal Legale rappresentante entro il 1° ottobre di ogni anno unitamente al verbale di Assemblea dei Soci della Società principale che autorizza la Società ad essere sua satellite. Il contributo d'istituto relativo all'istanza sarà calcolato a debito della Società satellite.
La documentazione deve essere completata per il tramite del sistema informatico federale e devono essere depositati i seguenti documenti:
se si tratta di Società neo costituita:
 - a) domanda di nuova affiliazione, statuto ed atto costitutivo e relativo contributo d'istituto;
 - b) accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle due Società.se si tratta di una Società già Affiliata:
 - a) il verbale dell'assemblea dei soci che delibera di diventare Società satellite della Società principale;
 - b) accordo sottoscritto dai legali rappresentante delle due Società.

Art.152 - Affiliazione

1. Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare la domanda di nuova affiliazione allegando atto costitutivo e statuto secondo il modello di domanda e le modalità previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative deliberate dal Consiglio federale. La domanda, va presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
2. Il Consiglio federale, esaminati gli atti e visto il parere espresso dal Comitato Regionale, decide in merito alla domanda di affiliazione.
3. In caso di accoglimento della domanda l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa deliberazione, fatto salvo quanto previsti dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs n.36/2021 e s.m.i. con riferimento alle società professionistiche.

Art.153 - Denominazione sociale

1. Per le Società sportive dilettantistiche è obbligatorio integrare la denominazione sociale indicando la finalità sportiva e la ragione dilettantistica.
2. È fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi o qualsiasi caratteristica che possa creare confusione con altra Società già Affiliate alla Federazione.
3. Non è consentito inserire nella denominazione sociale segni distintivi di ditte commerciali o industriali.
4. È vietato assumere la denominazione di qualsiasi partito o movimento politico, nonché intestare la Società a persone viventi.
5. La Società inoltre non può fare indossare ai propri atleti indumenti di gioco portanti emblemi, scritte o sigle di partiti politici.
6. È parimenti vietato assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.
7. Se nella denominazione viene indicato il nome del Comune, lo stesso deve corrispondere con il Comune dove ha sede la Società.
8. Nell'esaminare la domanda di affiliazione il Consiglio federale ha il dovere di imporre tutte quelle eventuali modifiche atte ad evitare l'insorgere di possibili incertezze o comunque tutte le modifiche che riterrà opportune.

Art.154 - Ricorso contro la reiezione o l'accettazione della domanda di affiliazione

1. La Società di cui sia stata respinta la domanda di affiliazione, può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art.4, comma 5 dello Statuto, nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di comunicazione della delibera del Consiglio federale.
2. Le Società o i terzi, che si ritengano lesi dall'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione di altre Società, possono proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art.4, comma 5 dello Statuto nello stesso termine perentorio di cui al comma che precede.

Art.155 - Durata dell'affiliazione (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)

1. L'Affiliazione dura fino al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata deliberata con facoltà di rinnovo.
2. L'attività organizzativa o promozionale federale adeguatamente documentata deve essere certificata dal Comitato Regionale competente o dagli Organismi federali di cui agli articoli 131 e seguenti del presente Regolamento.

Art.156 - Rinnovo dell'affiliazione

1. Le Società Affiliate hanno la facoltà di procedere al rinnovo dell'affiliazione all'inizio di ogni anno sportivo e comunque entro il termine massimo del 28 febbraio successivo.
2. La riaffiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società ed avviene con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio federale.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la Società decade dal diritto di riaffiliazione.

Art.157 - Organi sociali – modificazione

1. Non possono fare parte del Consiglio Direttivo di una Società coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti che hanno determinato la cessazione del tesseramento ai sensi dell'art.4 comma 8 dello Statuto FIP, ovvero si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva.
2. In caso di modifica degli organi sociali, nel corso dell'anno sportivo, il Legale rappresentante della Società deve provvedere tempestivamente a perfezionare la relativa procedura di comunicazione degli Organi societari sulla piattaforma federale allegando alla comunicazione i relativi verbali.
3. In ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno il legale rappresentante della società deve inviare l'aggiornamento dei dati della società tramite la piattaforma federale.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione nei termini indicati nel presente articolo costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza, sanzionata ai sensi dell'art. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, e verrà segnalata alla Procura federale.

Art.158 - Responsabilità del legale rappresentante della Società

1. Il legale rappresentante della Società è direttamente responsabile nei confronti della Federazione di tutti gli atti della propria Società.
2. Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito ad assolvere qualsiasi incarico, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, delle altre Società e dei tesserati.
3. In caso di sospensioni o dimissioni o impedimento definitivo del legale rappresentante e salvo diversa disposizione dello Statuto sociale, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al Vicepresidente risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Vicepresidente deve convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche e istruire la relativa pratica tramite il sistema informatico federale per la sostituzione del Legale rappresentante.

4. Fino al perfezionamento della pratica tramite il sistema informatico federale, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.

Art.159 - Responsabilità per danni (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018)

1. Le Società sportive, nell'ambito degli scopi istituzionali di pratica ed organizzazione dell'attività sportiva coordinata dalla Federazione, sono tenute a rispondere dei danni provocati a terzi nei termini previsti dall'art.2043 e ss. del Codice Civile.
2. A copertura di tali rischi sono tenute a stipulare adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) in caso di catastrofe, a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) in caso di danni a persone, € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) in caso di danno a cose.

Art.160- Assicurazioni

1. Le Società sportive sono tenute agli obblighi assicurativi verso i propri tesserati secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Art.161 - Morosità di Società

1. Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.
 - 1 bis. Il mancato pagamento in favore della FIP, da parte delle società o dei tesserati, di somma che la FIP, sulla base delle regole FIBA in base al principio di solidarietà passiva, abbia dovuto versare a FIBA per debiti da essi contratti e non onorati, comporta, oltre alla rivalsa della FIP verso la società o il tesserato, per ogni somma pagata, altresì la declaratoria di morosità della società e del tesserato.
2. La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della Società morosa, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali.
3. La morosità di una Società, dichiarata dal Consiglio federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al presente Regolamento, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio federale nella delibera dichiarativa della morosità, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della Società inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.53 comma 2 Regolamento di Giustizia. A tale scopo, decorso il termine assegnato dal Consiglio federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l'adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Tribunale federale.
 - 3 bis. In ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio federale, provvederà a revocare l'affiliazione alla Società morosa con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali. La Società di cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della delibera del Consiglio Federale.
4. La revoca della affiliazione e l'esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 può

essere pronunciata dal Consiglio federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo Campionato cui la Società sia iscritta a partecipare. Il Consiglio federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei Campionati.

5. In caso di morosità:

- a) il Legale Rappresentante (Presidente del Consiglio Direttivo e/o Amministratore Unico e/o soggetto con qualifica diversa ma comunque individuabile come Legale Rappresentante) della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione;
- b) Il Vicepresidente della Società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di anni 3 (tre) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;
- c) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di periodo di anni 1 (uno) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi fino ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;
- d) Il Vicepresidente della società morosa non potrà tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di anni 5 (cinque) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;
- e) i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il periodo di periodo di anni 2 (due) a partire dall'inizio dell'anno sportivo successivo alla data della delibera della morosità in caso di morosità relativa ad importi superiori ad Euro 30.000/00 (trentamila), avuto riguardo all'entità dei contributi federali non pagati e/o delle somme riportate nei provvedimenti CVA e/o nei lodi arbitrali e non anche degli interessi;

Nel caso di morosità di una società deliberata dal Consiglio federale ai sensi dei commi 1-2-3 del presente articolo con provvedimento che dovrà espressamente contenere esplicito riferimento ai divieti di tesseramento per i soggetti e per i tempi di cui al presente comma, la Segreteria Generale della FIP dovrà comunicare la suddetta delibera ai tesserati di cui alle lettere a), b), c) che precedono. Avverso la delibera del Consiglio federale i singoli tesserati direttamente interessati hanno facoltà di proporre ricorso al Tribunale federale in primo grado nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di comunicazione della delibera stessa.

5 bis. In caso di recidiva i tesserati di cui al comma 5 lettere b), c), d) ed e) non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione per il doppio del periodo previsto rispetto al ruolo e all'ammontare dei debiti risultanti al momento della recidiva. In caso di ulteriore recidiva i tesserati di cui alle lettere b), c), d) ed e) non potranno tesserarsi a qualsiasi titolo per la Federazione.

5 ter. Il divieto di tesseramento di cui ai commi 5 e 5 bis decade nel momento in cui la morosità della società viene estinta.

6. Il Consiglio federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

CAPO II - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETÀ

Art.162 - Diritti delle Società (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)

1. Oltre a quanto stabilito dalle norme dello Statuto e dai regolamenti federali le Società affiliate hanno il diritto di:
 - a) proporre congiuntamente - a norma degli articoli 37, 55 e 71 del presente Regolamento - l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle assemblee;
 - b) proporre separatamente - a norma degli articoli 9, 47, 68, 78 del presente Regolamento - candidature alle cariche federali;
 - c) esercitare il diritto di voto, quando maturato a norma dell'art.21 dello Statuto;
 - d) fruire dei diritti sanciti dai vari regolamenti federali;
 - e) tesserare gli atleti e tutti gli ulteriori soggetti secondo quanto previsto nel Regolamento Esecutivo, iscriversi ai Campionati e tornei indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari;
 - f) riunirsi in associazioni di categoria o di settore, secondo le norme di cui al Capo IV del presente Titolo.
2. I diritti delle Società decorrono dalla data in cui l'Affiliazione, o il relativo rinnovo, produce effetti secondo quanto previsto dall'art. 152 del presente regolamento. Prima di tale data le Società non possono svolgere attività federale.
3. Per la partecipazione alle Assemblee è necessario che la riaffiliazione, per l'anno sportivo in cui si effettuano le Assemblee stesse, sia effettuata non oltre i termini indicati all'articolo 39 del presente Regolamento ma comunque entro il 28 febbraio

Art.163 - Doveri delle Società

1. Le Società hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere ed i provvedimenti di tutti gli organi ed organismi centrali o periferici della Federazione, assunti nel rispetto dei poteri e competenze stabiliti e fissati dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Le Società hanno in particolare i seguenti doveri:
 - a) rispettare il principio generale della lealtà e correttezza, cui debbono adeguare qualsiasi intervento attivo od omissivo;
 - b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
 - c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - d) mettere a disposizione delle Selezioni, indette dai competenti organi federali, centrali e territoriali, gli atleti per loro tesserati;
 - e) curare il rispetto delle norme disciplinari e di condotta dei propri dirigenti e tesserati;
 - f) corrispondere puntualmente le somme dovute alla Federazione ed ai suoi organi ed a terzi affiliati.

Art.164 - Cessazione di appartenenza alla FIP

1. Le disposizioni che regolano la cessazione di appartenenza alla FIP sono stabilite nell'art.4 dello Statuto federale.

CAPO III – TITOLO SPORTIVO - ATTI MODIFICATIVI DELLE SOCIETÀ

Art.165- Titolo sportivo

1. Al termine di ciascuna stagione sportiva la Federazione attribuisce alle società sportive il titolo sportivo per la partecipazione ai campionati per la stagione sportiva successiva sulla base della classifica ufficiale di ciascun campionato, stilata dai competenti organi sportivi.
2. Il Titolo Sportivo può essere attribuito esclusivamente dalla FIP.
3. Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.

Art.166- Ammissione al campionato - Licenza Nazionale

1. La partecipazione al campionato nazionale professionistico ed ai Campionati Nazionali Dilettantistici di Serie A2 Maschile e A1 Femminile avviene a seguito del rilascio da parte del Consiglio Federale, in favore della società munita del titolo, della relativa Licenza Nazionale.
2. La procedura ed i criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza nel relativo campionato sono disciplinati da appositi Manuali deliberati annualmente dal Consiglio Federale.
3. La partecipazione a tutti gli altri Campionati federali avviene a seguito del provvedimento di ammissione della società munita del titolo, assunto dall'organo federale competente il quale verificherà la sussistenza delle condizioni di ammissione, deliberate annualmente dal Consiglio Federale, in relazione allo specifico campionato.
4. Avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati dilettantistici, nonché avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale di Serie A2 Maschile e A1 Femminile, assunti dai competenti organi federali è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale federale quale organo giudicante di primo grado ed eventuale reclamo alla Corte federale di Appello quale organo giudicante di secondo grado, con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.
5. Avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale Professionisti è esclusa ogni impugnativa in ambito federale ed è unicamente consentito, ad iniziativa della società sportiva non ammessa o a cui sia stata negata la licenza, ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4bis e dall'art.12ter dello Statuto del CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal "*Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche*".
6. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.

Art.167 - Fallimento della Società e concordato preventivo

1. Qualora la Società appartenente al settore professionistico sia in stato di insolvenza, la Comtec richiede al Presidente federale l'assunzione degli eventuali provvedimenti previsti dalla legge.

2. In caso di declaratoria di fallimento, il Consiglio federale delibera la revoca dell'affiliazione. Gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa della Società fallita, decorrono dal termine dell'anno sportivo nel corso del quale sia stato dichiarato il fallimento, o da quella data anteriore nella quale il titolo sportivo sia stato attribuito ad altra Società.
3. In presenza di una proposta di concordato, la Federazione può autorizzare la prosecuzione dell'attività ove l'assuntore garantisca l'integrale copertura dei relativi oneri e il concordato sia approvato con la maggioranza di cui all'art.128 della legge fallimentare.

Art.168 - Scioglimento della Società

1. Lo scioglimento o la messa in liquidazione della Società che non appartenga al settore professionistico saranno deliberati dall'assemblea con atto nel quale deve essere prevista la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze. Gli eventuali residui attivi dovranno essere destinati, fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla FIP, secondo le direttive del CONI, salvo il caso in cui lo statuto della Società preveda la devoluzione ad altre organizzazioni con finalità sportive.
2. In caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla Società verso la FIP e i suoi Organi, le Società e i terzi affiliati o tesserati rispondono altresì in solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della Società e i membri del Consiglio Direttivo.
La Federazione può, attraverso la Procura federale e gli Organi di Giustizia, assumere adeguati provvedimenti disciplinari.
3. Lo scioglimento e la messa in liquidazione delle Società appartenenti al settore professionistico sono regolati dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di legge in materia, che dovranno essere richiamate negli statuti societari.
In caso di messa in liquidazione di Società appartenente al settore professionistico il Consiglio federale delibera la revoca della affiliazione.
La Federazione può rivolgersi alla magistratura ordinaria per il recupero di quanto accertato come dovuto qualora trattasi di obbligazioni assunte verso la FIP o i suoi Organi.

Art.169 – Fusioni (del. n.464/2020 C.F. 26/06/2020)

1. in caso di fusione tra due o più Società Affiliate, le interessate sono tenute a dare tempestiva comunicazione alla FIP.
2. Negli atti che formalizzano la fusione dovrà essere indicato quale delle Società interessate rimarrà in vita.
3. La Società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti obbligatori e sportivi che facevano capo alle Società che si sono fuse, ma resta acquisito solo il titolo a partecipare al Campionato più elevato.
4. I titoli sportivi rimasti liberi rientreranno nelle disponibilità della FIP che li assegnerà secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti federali.
5. Gli atleti soggetti al vincolo tesserati per le Società incorporate si svincolano automaticamente.
6. Limiti territoriali.
Le fusioni sono consentite con i seguenti limiti territoriali:
 - a) se la fusione riguarda una Società partecipante ad un Campionato nazionale non vi sono limiti territoriali;
 - b) se la fusione riguarda Società partecipanti ai Campionati regionali la fusione è ammessa unicamente fra Società Affiliate con sede nell'ambito del territorio della Regione di appartenenza o nel territorio della Regione limitrofa che gestisce il Campionato in cui la Società risultante dalla fusione intende partecipare.
7. Procedimento.

La comunicazione dell'avvenuta fusione deve essere presentata al Consiglio federale dal legale rappresentante della Società risultante dalla fusione, entro il termine previsto nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI. Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società:

- a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le Società coinvolte nella fusione deliberano la fusione;
 - b) delibera di espressa assunzione in carica da parte della Società risultante dalla fusione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle Società coinvolte nella fusione;
 - c) attestato di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciato dall'Ente proprietario, nel rispetto delle norme previste per il Campionato che la Società risultante dalla fusione dovrà disputare;
 - d) qualora le Società coinvolte nella fusione siano Società di persone o di capitali, in aggiunta alla documentazione sub lett. a), b), c), si dovrà dare prova documentale di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art.2501 del Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt.2501 e seguenti del Codice Civile.
 - e) Nei casi in cui la legge preveda la iscrizione della Società risultante dalla fusione al registro delle imprese, il relativo certificato di iscrizione dovrà essere allegato in copia autentica alla domanda, ovvero, qualora non sia possibile, dovrà essere depositato prima dell'inizio del Campionato che la Società dovrà disputare.
8. Il Consiglio federale potrà comunque non riconoscere ai fini sportivi la fusione, oltre che nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui ai precedenti commi, altresì per comprovati motivi.
9. Avverso la decisione del Consiglio federale di cui al comma precedente le Affiliate coinvolte nella fusione congiuntamente o disgiuntamente, hanno facoltà di presentare ricorso al Tribunale federale entro il termine di gg. 2 (due) dal ricevimento della comunicazione. Il Tribunale federale si pronunzierà entro il termine di gg. 2 (due) dal deposito del ricorso con motivazione contestuale al dispositivo.
- Avverso la decisione del Tribunale federale le parti costituite nel giudizio di primo grado hanno facoltà di presentare reclamo alla Corte federale di Appello entro il termine di gg. 2 (due) dalla pubblicazione della decisione del Tribunale federale.
- La Corte federale di Appello si pronunzierà nel termine di gg. 2 (due) dal deposito del reclamo con motivazione contestuale al dispositivo.
- Tutti i termini indicati ai commi che precedono sono perentori. La procedura ivi delineata deve essere rispettata a pena di inammissibilità del ricorso di primo grado e del reclamo di secondo grado.

Art.170 - Trasferimento di sede o di attività (del. n.66 CF 02/10/2015)

A) TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Le Affiliate partecipanti ai Campionati federali possono presentare istanza motivata al Consiglio federale per ottenere il trasferimento di sede.
Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali possono richiedere il trasferimento di sede esclusivamente all'interno della propria Regione.
2. L'Affiliata interessata dovrà presentare la seguente documentazione:
 - a) motivata istanza al Consiglio federale presentata entro il termine annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali;
 - b) verbale di Assemblea dei soci;
 - c) pareri dei Comitati Regionali interessati;
 - d) certificazione di disponibilità di un adeguato impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;
3. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo degli atleti di categoria giovanile dell'Affiliata che effettua il trasferimento di sede stabilendola in un'altra Provincia.

4. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia un'Affiliata partecipante allo stesso Campionato ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.
5. E' facoltà del Consiglio federale concedere o meno l'autorizzazione specificando le motivazioni in caso di rifiuto.
6. Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui è effettuato il trasferimento di sede.
7. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia la sede di un'Affiliata cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.
8. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia stata la sede di una Società non riaffiliata nelle ultime tre stagioni sportive cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.
9. Qualora non sia prevista una diversa modalità da eventuali convenzioni tra la FIP e una Lega professionistica riconosciuta, le Affiliate partecipanti ad un campionato professionistico dovranno attenersi alle norme del presente articolo.

B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ

1. È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata impossibilità di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Affiliata. È consentito trasferire l'attività nell'ambito della stessa Provincia oppure entro 50 chilometri dalla sede.
2. L'Affiliata interessata dovrà presentare domanda al Settore Agonistico allegando la seguente documentazione:
 - a) motivata istanza;
 - b) parere favorevole del Comitato Regionale competente;
 - c) attestato di disponibilità di un adeguato impianto, in cui si intende svolgere l'attività, rilasciato dall'ente proprietario o dall'ente gestore.
3. Il Settore Agonistico, verificata la documentazione prodotta, ed accertata la regolarità, autorizza il trasferimento provvisorio di attività riguardante le Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali. Il provvedimento di approvazione o diniego emesso dal Settore Agonistico non è soggetto ad impugnazione.
4. Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali e provinciali dovranno rivolgere la domanda al Comitato Regionale competente che delibererà in merito dandone comunicazione al Settore Agonistico.

Art.171 - Abbinamento

1. Le Affiliate possono essere autorizzate a contrarre abbinamento con Società industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione, i caratteri distintivi di ditte e industrie, sia indirettamente che con marchi, insegne, prodotti caratteristici, ecc. Si possono apporre anche nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali. Le Affiliate possono, inoltre, assumere accanto alla propria denominazione sociale il nome della ditta abbinante ed eventualmente utilizzare sulla maglia di gara solo il nome di un prodotto della stessa ditta abbinante.
2. Non è consentito l'abbinamento con ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto la pratica sportiva.
3. Non è consentito l'abbinamento con ditte o industrie che abbiano promosso azione legale nei confronti della FIP o comunque arrecato danno all'immagine della suddetta con azioni od interventi pubblicamente assunti.
4. Non possono essere contratti due abbinamenti principali per lo stesso anno sportivo, salvo quando in appresso previsto.

5. E' invece consentito ad una stessa Affiliata contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo all'attività maschile e l'altro all'attività femminile, senza distinzione fra attività nazionale, regionale e provinciale. Inoltre è consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue:
- a) sulle maglie di gara, oltre alla sigla della Società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e quattro sponsor secondari; questi cinque marchi non potranno superare le dimensioni di 70 cm. quadrati ciascuno. Inoltre sulle fasce della maglia larghezza max. 15 cm potranno essere inseriti il marchio di due sponsor;
 - b) sul retro della maglia potrà essere eventualmente apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla descritta riferentesi alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di due diversi sponsor secondari delle dimensioni massime di 70 cm. quadrati ciascuno in alternativa al cognome dell'atleta e/o della città della Società;
 - c) è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome dell'atleta;
 - d) il cognome dell'atleta dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga;
 - e) il nome della città dovrà essere posto sotto il numero dell'atleta e contenuto in una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile;
 - f) sui pantaloncini, oltre il marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, potranno essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie e di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;
 - g) sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.
6. La utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni e comporta l'assunzione di responsabilità di cui al presente articolo ed al successivo art. 172.
7. Nel caso in cui la ditta abbinante nel corso dell'anno, cessi l'attività o fallisca o i contraenti addivengano di comune accordo alla risoluzione, la Società, dopo aver certificato l'interruzione dell'abbinamento all'Ufficio Affiliazioni, potrà essere autorizzata dallo stesso a contrarre un nuovo abbinamento con le modalità procedurali previste dal seguente art.172.
8. Nel caso in cui la ditta abbinante durante l'anno sostituisca il proprio marchio, la Società, subordinatamente la presenza di documentata istanza, potrà ottenere dall'Ufficio Affiliazioni l'autorizzazione all'utilizzo del nuovo marchio.
9. E' liberamente consentito alle Società di apporre sulle maglie degli atleti scritte di associazioni benefiche, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente.

Art.172 - Modalità procedurali per l'abbinamento

1. L'Affiliata interessata a contrarre abbinamento deve presentare all'Ufficio Affiliazioni la documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, con le modalità previste dai Regolamenti e Disposizioni federali.
2. La procedura di abbinamento dovrà essere perfezionata dall'Ufficio Affiliazioni per la Affiliate partecipanti ai Campionati nazionali, o dal Comitato Regionale di competenza per le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali, entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara in cui l'Affiliata intende usufruire del marchio.
Tale abbinamento può essere presentato per il massimo Campionato o per un singolo Campionato giovanile a cui l'Affiliata partecipa.
3. L'Ufficio preposto esaminerà gli atti ed esperita, se del caso, istruttoria, autorizza o meno l'abbinamento con indicazione della nuova denominazione.

4. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dal Giudice Sportivo competente a norma dell'art.38 comma 1 lett. a) del Reg. di Giustizia.
5. Il Consiglio federale delibererà inappellabilmente su eventuali istanze delle Società, che dovranno essere presentate entro sette giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione, avverso le decisioni dell'Ufficio competente.

Art.173 - Divieto di abbinamento

1. Un'Affiliata non può effettuare l'abbinamento principale e/o mantenerlo con un Ente o Organizzazione con la quale sia in costanza di abbinamento altra Affiliata partecipante allo stesso Campionato.

Art.174 - Scadenza dell'abbinamento

1. Alla scadenza dell'abbinamento, l'Affiliata che si era abbinata ha la facoltà di:
 - a) rinnovare l'abbinamento per una o più annate sportive, dandone comunicazione agli Uffici federali competenti;
 - b) riprendere l'originaria denominazione sociale;
 - c) contrarre abbinamento con altro Ente, richiedendone il riconoscimento all'Ufficio competente con le modalità e nei termini del presente Regolamento.

Art.175 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)

1. Il cambio di denominazione sociale o di assetto giuridico è consentito nel rispetto della normativa di legge applicabile alla società. Fermi gli adempimenti previsti dalla legge la società è tenuta a dare comunicazione della modificazione all'Ufficio affiliazioni della FIP secondo i termini e le modalità stabiliti annualmente dalle DOA.

CAP. IV - LEGHE DI SOCIETÀ

Art.176 - Diritto di associazione

1. Le Affiliate possono liberamente riunirsi in associazione tra loro (Leghe di Società), sia per settore che per categoria come per Campionati, con lo scopo di meglio e concordemente operare per la diffusione della pallacanestro e per l'esame e lo studio di problemi comuni, secondo quanto disposto dal TITOLO III dello Statuto.
Dette Leghe possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi ed organismi federali.

Art.177 - Limiti di competenza e pertinenza delle Leghe

1. Le Leghe, come indicate dal precedente art. 176, impregiudicato il diritto della FIP di agire autonomamente, possono:
 - a) promuovere e predisporre attività inerenti ai Campionati di pertinenza;
 - b) collaborare alla stesura delle Disposizioni Organizzative Annuali per garantire il più efficace svolgimento dei Campionati;
 - c) definire accordi ed iniziative promozionali nell'interesse del settore o della categoria rappresentata.
2. Le Leghe possono stipulare con la FIP apposite convenzioni per la promozione, la diffusione, la collaborazione e la gestione di attività di interesse comune, nei limiti e nel rispetto delle norme federali.
3. Le Leghe non possono operare in alcuna materia riservata alla competenza degli organi ed organismi federali.
4. Sono vietati i patti e gli accordi che impediscano alle Affiliate di esplicitare integralmente i loro diritti derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti federali. Ogni patto contrario è automaticamente nullo.

Art.178 - Riconoscimento delle Leghe

1. Le Leghe devono richiedere al Consiglio federale il loro riconoscimento. Esso deve essere proposto mediante richiesta di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti cui il Consiglio federale può apportare tutte le opportune variazioni.
2. Nel caso di avvenuto riconoscimento, le Leghe sono tenute a comunicare alla FIP la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.
3. Il riconoscimento avrà efficacia a partire dall'anno sportivo successivo a tale riconoscimento.
4. Con il riconoscimento, le Leghe acquisiscono i diritti previsti nella delibera di riconoscimento, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti innanzi agli organi o organismi federali competenti.

Art.179- Revoca del riconoscimento

1. Nel caso di violazione dei patti interni associativi, dello Statuto e dei Regolamenti federali o della delibera di riconoscimento, il Consiglio federale, o il Presidente federale in via di urgenza, revoca il concesso riconoscimento.

Art.180 - Cessazione di appartenenza alla FIP

1. Le Leghe cessano di appartenere alla FIP nei seguenti casi:
 - a) per scioglimento volontario;
 - b) per revoca del riconoscimento da parte del Consiglio federale, o del Presidente federale in via d'urgenza.

CAPO V – LE ASSOCIAZIONI DI PERSONE TESSERATE

Art.181 - Diritto di associazione

1. Le persone tesserate possono liberamente riunirsi in associazione tra loro con il solo scopo di meglio partecipare all'attività federale e per l'esame e lo studio di problemi comuni.
2. Dette associazioni possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi od organismi federali.

Art.182 - Limiti di competenza delle associazioni

1. Le associazioni non possono operare in nessuna materia riservata alla competenza degli organi od organismi federali.
2. Le associazioni non possono tenere comportamenti od effettuare alcuna attività che contrasti con la volontà espressa dalla FIP, né, tantomeno, attribuirsi il diritto di rappresentare tesserati il cui atteggiamento sia contrario a qualsiasi forma di corretta opinione e discussione.
3. Sono vietati i patti e gli accordi che impediscano alle persone tesserate di esplicitare integralmente i loro diritti derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti federali. Ogni patto contrario è automaticamente nullo.

Art.183 - Riconoscimento delle associazioni

1. Le associazioni possono richiedere al Consiglio federale il loro riconoscimento. Esso dev'essere proposto mediante richiesta di approvazione di Statuto cui il Consiglio federale può apportare tutte le opportune variazioni.
2. Per poter essere riconosciute, è indispensabile che le associazioni:
 - a) siano rappresentative della categoria a nome della quale propongono le proprie istanze;

- b) siano dotate di strumenti statutari che garantiscano la democrazia interna e la piena legittimazione delle deliberazioni assunte.
- 3. Nel caso di avvenuto riconoscimento, le associazioni sono tenute a comunicare alla FIP la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.
- 4. Il riconoscimento avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla decisione assunta dal Consiglio federale con propria deliberazione.
- 5. Con il riconoscimento, le associazioni acquisiscono i diritti previsti nella delibera di riconoscimento, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti all'attenzione degli organi od organismi federali competenti.

Art.184- Revoca del riconoscimento

- 1. Nel caso di violazione dei patti interni associativi, dello Statuto e dei Regolamenti federali o della delibera di riconoscimento, il Consiglio federale, o il Presidente federale in via d'urgenza, revoca il concesso riconoscimento.

Art.185 - Responsabilità

- 1. Per gli atti e i fatti commessi od omessi dalle associazioni riconosciute o non riconosciute in violazione della normativa statutaria e regolamentare della Federazione Italiana Pallacanestro rispondono i tesserati che hanno la rappresentanza della associazione. Rispondono altresì delle dette violazioni, anche in solido con chi ha la rappresentanza della associazione, i tesserati che abbiano commesso od omesso atti o fatti in violazione della normativa statutaria e regolamentare federale, agendo in nome e per conto della associazione.
- 2. In ogni caso i tesserati FIP aderenti ad associazioni riconosciute o non riconosciute sono comunque tenuti al rispetto della normativa statutaria e regolamentare federale, e rispondono della violazione in ragione del vincolo di tesseramento con la Federazione.

Art.186 - Cessazione di appartenenza alla FIP

- 1. Le associazioni di persone tesserate cessano di appartenere alla FIP nei seguenti casi:
 - a) per recesso di almeno i 3/4 degli aderenti all'associazione;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per revoca del riconoscimento da parte del Consiglio federale, o del Presidente federale in via d'urgenza.

TITOLO IX - I TESSERATI

CAPO I – TESSERAMENTO FEDERALE

Art.187 - Il tesseramento federale

- 1. Il tesseramento è l'atto formale e volontario attraverso il quale la persona fisica aderisce alla Federazione acquisendo i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.
- 2. Fatti salvi i casi di tesseramento diretto con la Federazione il tesseramento avviene per il tramite della società sportiva Affiliata per la quale il tesserato intende svolgere attività.
- 3. Il tesseramento cessa in tutti i casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.
- 4. Le categorie di tesserati sono individuate dal Regolamento Esecutivo che disciplina, altresì le modalità, le condizioni, la durata ed i termini del tesseramento federale.

Art.188 - Diritti e doveri dei tesserati

1. I tesserati hanno diritto a:
 - a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.I tesserati debbono uniformare ogni loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza.
2. Le norme che ne disciplinano l'attività sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti della FIP generali o relativi alle categorie d'appartenenza.
3. Salvo che non sia diversamente disposto, tutte le norme che regolano il comportamento dei tesserati vanno rispettate a pena di nullità degli atti posti in essere col mancato rispetto delle suddette norme. Conseguentemente gli organi ed organismi federali competenti considereranno come non posti in essere atti e comportamenti in contrasto con le norme federali, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art.189 - Divieto di tesseramento (del. n.2 P.F. 27/07/2024)

1. Non possono richiedere il tesseramento e quindi essere tesserati coloro nei cui confronti è stata applicata la sanzione della radiazione.
2. Il divieto si estende ai soggetti radiati presso Organismi Sportivi diversi dalla FIP qualora la sanzione sia stata comminata a seguito di atti di violenza e/o molestie verso persone.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art.190 Gestione amministrativa e patrimoniale

1. Le norme relative alla gestione amministrativa e patrimoniale sono specificate all'art. 63 dello Statuto.

Art.191 - Conservazione di atti e documenti

1. Per la conservazione di atti e documenti, ferme le specifiche disposizioni di legge in materia, gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro si atterranno ai seguenti criteri:
 - a) i verbali e le deliberazioni delle Assemblee federali verranno conservati senza limiti di tempo;
 - b) i verbali e le deliberazioni del Consiglio federale verranno conservati senza limite di tempo. Ognuno di tali atti, decorso il primo decennio di conservazione, può tuttavia continuare ad essere conservato anche solo su supporto informatico e/o magnetico;
 - c) gli atti pubblici verranno conservati senza limiti di tempo;
 - d) i contratti sottoscritti dalla Federazione Italiana Pallacanestro verranno conservati senza limiti di tempo;
 - e) ogni altro atto e documento, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 2], sia di fonte federale sia di fonte terza, ma acquisito dagli Uffici Federali, verrà conservato per un tempo di dieci anni. Ognuno di tali atti e documenti, decorso il primo decennio di conservazione può tuttavia essere ulteriormente conservato, qualora lo si ritenga opportuno, solo su supporto informatico e/o magnetico.
1. Gli atti o documenti che costituiscono allegati di quelli indicati al precedente comma 1] lettere a), b) c) e d) seguono il medesimo regime di questi ultimi.
2. I supporti informatici e/o magnetici di cui ai punti b) ed e) costituiranno un apposito archivio che verrà custodito in aggiunta all'archivio cartaceo. Il Segretario Generale predisporrà, d'intesa con i vari uffici federali, le modalità per la creazione e la corretta tenuta sia dell'archivio cartaceo che di quello informatico/magnetico.
3. Ai fini di cui al comma 1 lett. b) ed e) il decennio inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno solare nel quale l'atto o il documento è stato pubblicato su Comunicato

Ufficiale, ovvero dell'anno risultante dalla data apposta sull'atto o sul documento. Quando non si possa fare ricorso ai criteri indicati farà fede la data del protocollo federale, e in difetto, la data potrà essere desunta da ogni altro elemento utile ricavabile dell'atto o dal documento. In tale ultimo caso al momento della conservazione verrà allegato al documento da conservare una nota dell'Ufficio nella quale verrà indicata la datazione del documento medesimo e le modalità con cui la data è stata ricavata.

4. Ogni questione relativa alla conservazione di atti e documenti è demandata al Segretario Generale.
5. I Comitati territoriali si atterranno ai medesimi criteri indicati ai precedenti commi. La Responsabilità della conservazione degli atti e documenti dei Comitati fa capo al Presidente del Comitato.

Art.192 - Contributi per l'accesso alla Giustizia

Per i ricorsi dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva previsti nel presente Regolamento sono dovuti i contributi per l'accesso ai servizi di giustizia disciplinati all'art.78 del Regolamento di Giustizia

Art.193 - Sede e comunicazioni

L'unica sede della Segreteria Generale valida ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento è la sede legale della FIP sita in Roma, via Vitorchiano, 113 – 00189.

Pec: segreteria.fip@pec.it

e-mail: segreteria.generale@fip.it

tel. 06.33481301

Art.194 - Concetto di anno o stagione sportiva

Per "anno sportivo" o "stagione sportiva" si intende il periodo temporale che decorre dal 1 luglio di ciascun anno solare e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Art.195 – Entrata in vigore e norma di rinvio

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio federale, entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento vigono le norme sancite dallo Statuto federale.

Sommario

TITOLO I – LE ASSEMBLEE	2
CAPO I - NORME ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE AFFILIATE.....	2
Art.1 - Principi Generali	2
Art.2 – Definizione del numero dei Delegati nazionali.....	2
Art.3 - Procedura di ricorso avverso la Tabella dei voti.....	2
Art.4 - Determinazione del numero di Delegati (del. n.308/2020 C.F. 31/01/2020)	3
Art.5 – Elettorato attivo.....	3
Art.6 - Convocazione del Collegio elettorale delle Affiliate partecipanti al Campionato professionistico.....	3
Art.7 – Convocazione del Collegio elettorale nazionale dilettantistico senior	4
Art.8 - Convocazione del Collegio elettorale delle Affiliate partecipanti ai Campionati regionali ..	4
Art.9 - Candidature	4
Art.10 - Rappresentanza e partecipazione al Collegio elettorale professionistico (del. n.2 P.F. 27/07/2024).....	5
Art.11 – Rappresentanza e partecipazione al Collegio elettorale nazionale dilettantistico (del. n.2 P.F. 27/07/2024).....	5
Art.12 - Rappresentanza e partecipazione al Collegio elettorale regionale	5
Art.13 - Svolgimento della votazione del Collegio elettorale professionistico	6
Art.14 - Svolgimento della votazione del Collegio elettorale nazionale senior dilettantistico	7
Art.15 - Svolgimento della votazione del Collegio elettorale regionale.....	8
Art.16 – La Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio	9
Art.17 – Impedimento temporaneo del Delegato.....	9
Art.18 – Impedimento definitivo o dimissioni del Delegato	9
Art.19 - Decadenza del Delegato	10
Art.20 - Diminuzione, aumento o reintegro dei Delegati.....	10
Art.21 - Durata dell’incarico, eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità	10
CAPO II- ELEZIONE DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI ALLE ASSEMBLEE DI CATEGORIA E ALL’ASSEMBLEA GENERALE.....	10

Art. 22 - Determinazione del numero dei Delegati Atleti (del. n.308/2020 C.F. 31/01/2020)	10
Art. 23 - Determinazione del numero dei Delegati Tecnici (del. n.308/2020 C.F. 31/01/2020) ...	10
Art. 24 - Eletturato attivo Atleti	11
Art. 25 - Eletturato attivo Tecnici	11
Art.26 - Composizione dei Collegi regionali o interregionali.....	11
Art.27 – Modalità per la convocazione dei seggi elettorali.....	11
Art.28 - Candidature	12
Art.29 - Svolgimento della votazione del Collegio elettorale nazionale e dei Collegi interregionali	12
Art.30 - La Commissione Scrutinio	13
Art.31 - Impedimento temporaneo del Delegato	13
Art.32 - Dimissioni o impedimento definitivo del Delegato.....	13
Art.33 - Decadenza del Delegato	14
Art.34 - Diminuzione, aumento o reintegro dei Delegati.....	14
Art.35 - Durata dell’incarico, eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità	14
CAPO III- L'ASSEMBLEA GENERALE	14
Art.36 - Convocazione.....	14
Art.37 - Ordine del giorno.....	15
Art.38 - Diritto di partecipazione e di voto.....	15
Art.39 - Determinazione del numero dei Delegati da eleggere	15
Art.40 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri	15
Art.41 - Costituzione e preliminari dell'Assemblea Generale	16
Art.42 - Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea Generale	16
Art.43 - Il Segretario e il Vicesegretario dell'Assemblea Generale.....	16
Art.44 - La Commissione Scrutinio	16
Art.45 - Sistemi di Votazione (del. n.2 P.F. 27/07/2024).....	17
Art.46 - Eleggibilità	17
Art.47 - Candidature (del. n. 327 C.F. 07/05/2021)	17
Art.48 - Formazione degli elenchi dei candidati – Ricorso avverso l’ammissibilità o meno di una candidatura.....	18
Art. 49 – Procedura di ricorso avverso le candidature	18
Art.50 - Elezione delle cariche federali (del. n.2 P.F. 27/07/2024)	18
Art.51 - Formulazione del voto.....	19
Art.52 - Verbale dell'Assemblea Generale.....	19

Art.53 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Generale	19
CAPO IV - ASSEMBLEA DI CATEGORIA DEI DELEGATI DEGLI ATLETI E TECNICI	19
Art.54 - Convocazione.....	20
Art.55 - Ordine del giorno.....	20
Art.56 - Diritto di partecipazione e di voto.....	20
Art.57 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri	20
Art.58 - Costituzione e preliminari dell'Assemblea di Categoria.....	20
Art.59 - Elezione delle cariche federali.....	21
Art.60 - Verbale dell'Assemblea di Categoria.....	21
CAPO V - L'ASSEMBLEA REGIONALE	21
Art.61 - Convocazione (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018 - del. n. 144/2021 C.F. 07/12/2021)....	21
Art.62 - Ordine del giorno.....	22
Art.63 - Diritto di partecipazione e di voto.....	22
Art.64 - Commissione Verifica dei Poteri	22
Art.65 - Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Regionali (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018 - del. n.464/2020 C.F. 26/06/2020-del. n.2 P.F. 27/07/2024)	23
Art.66 - Costituzione e compiti dell'Assemblea Regionale (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018-(del. n.2 P.F. 27/07/2024).....	23
Art.67 - Procedure assembleari.....	23
Art.68 - Modalità procedurali dell'Assemblea Regionale (del. n. 327 C.F. 07/05/2021)	23
Art.69 - Elezione del Consiglio Direttivo Regionale	24
CAPO VI - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE	25
Art.70 – Convocazione	25
Art.71 - Ordine del Giorno	25
Art.72 - Diritto di partecipazione e di voto.....	25
Art.73 - Commissione Verifica dei Poteri.....	26
Art.74 - Rappresentanza delle Affiliate nelle Assemblee Provinciale (del. n.464/2020 C.F. 26/06/2020-del. n.2 P.F. 27/07/2024)	26
Art.75 - Costituzione e compiti dell'Assemblea (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)	26
Art.77 - Deleghe.....	27
Art.78 - Modalità procedurali (del. n. 144/2021 C.F. 07/12/2021)	27
Art.79 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale	28
TITOLO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI.....	28
CAPO I - IL PRESIDENTE FEDERALE.....	28

Art.80 - Rappresentanza e domicilio legale del Presidente federale	28
Art.81 - Funzioni, compiti e durata (del. n.2 P.F. 27/07/2024)	28
CAPO II - IL CONSIGLIO FEDERALE	28
Art.82 – Convocazione (del n. 230/2021 C.F. del 29/01/2021)	28
Art.83 - Ordine del giorno dei lavori e obbligo di partecipazione	29
Art.84 - Funzioni del Consiglio federale (del. n.2 P.F. 27/07/2024)	29
Art.85 - Pubblicità delle deliberazioni	29
Art.86 - Verbale del Consiglio federale.....	29
Art.87 - Modalità procedurali dei lavori	29
Art.88 - Modalità di votazione.....	30
CAPO III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	30
Art.89 - Funzioni e compiti	30
CAPO IV – IL SEGRETARIO GENERALE	30
Art.90 - Il Segretario Generale.....	30
CAPO V – LA PROCURA FEDERALE	30
Art.91 - Funzioni e compiti	30
CAPO VI – LA COMMISSIONE TESSERAMENTO	30
Art.92 - Funzioni e compiti	30
Art.93 - Composizione e funzionamento.....	30
Art.94 – Competenze (del. n. 327 C.F. n. 07/05/2021-del. n.2 P.F. 27/07/2024).....	31
Art.95 - Ricorso della parte interessata (del. n. 327 C.F. 07/05/2021)	31
CAPO VII – LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA	31
Art.96 - Funzioni e compiti	31
CAPO VIII – LA COMMISSIONE VERTENZE ARBITRALI E L'ARBITRATO	31
Art.97 - Funzioni e compiti	31
Art.98 - Controversie devolute in arbitrato.....	31
Art.99 - Requisiti per la nomina a Presidente ed a componenti del Collegio Arbitrale – Lista degli Arbitri.....	32
Art.100 - Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale	32
Art.101 - Doveri e diritti dei componenti del Collegio Arbitrale	32
Art.102 - Ricorso dell'istante e risposta della parte convenuta	33
Art. 103 Domanda riconvenzionale	34
Art.104 - Composizione del Collegio Arbitrale - Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale	34

Art.105 -Procedura	35
Art.106 -Termine per la decisione e deposito del lodo	36
Art.107 - Contenuto del lodo.....	36
Art.108 - Esecutività e ratifica	36
Art. 109 – Lodi BAT esecutivi	37
Art.110 -Inadempimento	37
Art.111 - Istanza di ingiunzione	37
Art.112 - Procedimento	38
Art.113 -Opposizione a seguito di ingiunzione.....	38
Art.114 - Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico. Clausola arbitrale.....	39
Art.115 -Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico	39
TITOLO III - ORGANI FEDERALI TERRITORIALI	39
CAPO I – IL COMITATO REGIONALE	39
Art.116 – L’Assemblea Regionale: costituzione, funzioni e procedure.....	39
Art.117 - Il Presidente del Comitato Regionale	39
Art.118 - Verbale di consegna	40
Art.119 - Ripartizioni territoriali e sedi dei Comitati Regionali	40
Art.120 - Convocazione Consiglio Direttivo Regionale e obbligo di partecipazione (del n. 230/2021 C.F. del 29/01/2021)	40
Art.121 - Gli Uffici Tecnici Regionali (del. n. 327 del 07/05/2021)	41
Art.122 - Il Delegato regionale: funzioni e compiti	41
Art.123 - Il Revisore regionale: funzioni e compiti	41
CAPO II – IL COMITATO PROVINCIALE	41
Art.124 - L’Assemblea provinciale: costituzione, funzioni e procedure.....	41
Art.125 - Il Presidente del Comitato Provinciale	41
Art.126 - Verbale di consegna	41
Art.127 - Il Consiglio Direttivo Provinciale (del n. 230/2021 C.F. del 29/01/2021).....	42
Art.128 - Gli Uffici Tecnici Provinciali	42
Art.129 - Il Delegato provinciale: funzioni e compiti.....	42
TITOLO IV – GLI ORGANISMI FEDERALI.....	42
CAPO I - GLI ORGANISMI FEDERALI NAZIONALI	42
Art.130 - La Consulta Nazionale (del. n.327 C.F. del 07/05/2021-del. n.79 C.F. del 17/07/2024) .	42
CAPO II - GLI ORGANISMI FEDERALI DI SETTORE	43

Art.131 - Classificazione.....	43
Art.132 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore	43
Art.133 - Pubblicità	43
Art.134 - Il Settore Agonistico (SA)	43
Art.135 - Il Settore Squadre Nazionali (SSN)	44
Art.136 - Il Comitato Italiano Arbitri (CIA)	44
Art.137 - Il Comitato Nazionale Allenatori (CNA)	44
Art.138 - Il Settore Organizzazione Territoriale (SOT)	45
Art.139 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM)	45
Art.140 - Il Settore "3 contro 3"	45
Art.141 - La Commissione federale Atleti (CFA)	45
CAPO III - AREE FUNZIONALI	46
Art.142 - Area Marketing Eventi Comunicazione	46
TITOLO V - ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI.....	46
CAPO I - NORME SUGLI ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI	46
NAZIONALI E TERRITORIALI.....	46
Art.143 - Istituzione (del. n.450/2020 C.F. 26/06/2020 - del. n. 327 C.F. 07/05/2021)	46
Art.144 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali	46
Art.145 - Conflitti di attribuzione e competenza.....	47
TITOLO VI - ORGANISMI FEDERALI DI CONTROLLO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA.....	47
CAPO I - ATTIVITA' DI CONTROLLO	47
Art. 146 - La Commissione Tecnica di Controllo.....	47
TITOLO VII - LA GIUSTIZIA FEDERALE.....	48
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	48
Art.147 - I Principi generali	48
CAPO II – I SINGOLI ORGANI DI GIUSTIZIA	48
Art.148 - Classificazione.....	48
Art.149 - Nomina, durata in carica e doveri dei componenti.....	48
TITOLO VIII – LE SOCIETA' SPORTIVE	48
CAPO I – NORME RELATIVE ALLE SOCIETA' SPORTIVE ED ALL’AFFILIAZIONE	49
Art.150 - Le Società.....	49
Art.151 - Le Società satellite	49
Art.152 - Affiliazione	50

Art.153 - Denominazione sociale.....	50
Art.154 - Ricorso contro la reiezione o l'accettazione della domanda di affiliazione	51
Art.155 - Durata dell'affiliazione (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)	51
Art.156 - Rinnovo dell'affiliazione	51
Art.157 - Organi sociali – modificazione.....	51
Art.158 - Responsabilità del legale rappresentante della Società	51
Art.159 - Responsabilità per danni (del. n.67/2018 P.F. 26/06/2018).....	52
Art.160- Assicurazioni.....	52
Art.161 - Morosità di Società.....	52
CAPO II - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETÀ	54
Art.162 - Diritti delle Società (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018)	54
Art.163 - Doveri delle Società	54
Art.164 - Cessazione di appartenenza alla FIP.....	54
CAPO III – TITOLO SPORTIVO - ATTI MODIFICATIVI DELLE SOCIETÀ	54
Art.165- Titolo sportivo	55
Art.166- Ammissione al campionato - Licenza Nazionale	55
Art.167 - Fallimento della Società e concordato preventivo.....	55
Art.168 - Scioglimento della Società.....	56
Art.169 – Fusioni (del. n.464/2020 C.F. 26/06/2020).....	56
Art.170 - Trasferimento di sede o di attività (del. n.66 CF 02/10/2015).....	57
A) TRASFERIMENTO DI SEDE.....	57
B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ	58
Art.171 - Abbinamento	58
Art.172 - Modalità procedurali per l'abbinamento	59
Art.173 - Divieto di abbinamento	60
Art.174 - Scadenza dell'abbinamento	60
Art.175 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico (del. n.333/2018 C.F. 06/04/2018).....	60
CAP. IV - LEGHE DI SOCIETÀ	60
Art.176 - Diritto di associazione	60
Art.177 - Limiti di competenza e pertinenza delle Leghe.....	60
Art.178 - Riconoscimento delle Leghe.....	61
Art.179- Revoca del riconoscimento	61

Art.180 - Cessazione di appartenenza alla FIP.....	61
CAPO V – LE ASSOCIAZIONI DI PERSONE TESSERATE	61
Art.181 - Diritto di associazione	61
Art.182 - Limiti di competenza delle associazioni	61
Art.183 - Riconoscimento delle associazioni	61
Art.184- Revoca del riconoscimento	62
Art.185 - Responsabilità	62
Art.186 - Cessazione di appartenenza alla FIP.....	62
TITOLO IX - I TESSERATI	62
CAPO I – TESSERAMENTO FEDERALE	62
Art.187 - Il tesseramento federale	62
Art.188 - Diritti e doveri dei tesserati.....	63
Art.189 - Divieto di tesseramento (del. n.2 P.F. 27/07/2024).....	63
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI	63
Art.190 Gestione amministrativa e patrimoniale.....	63
Art.191 - Conservazione di atti e documenti.....	63
Art.192 - Contributi per l'accesso alla Giustizia	64
Art.193 - Sede e comunicazioni	64
Art.194 - Concetto di anno o stagione sportiva	64
Art.195 – Entrata in vigore e norma di rinvio	64